CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO "RILANCIO"

(decreto legge 19 maggio 2020, n.34)

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" in G.U. n. 128 del 19 maggio2020 – Suppl. Ord. n. 21.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI 7

1. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26) 7
2. Patrimonio destinato – cd Patrimonio Rilancio (art. 27) 8
3. Rifinanziamento fondi (art. 31)..... 9
4. Disposizioni in materia di garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS (art. 32)..... 9
5. Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato (art. 33)10
6. Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali (art. 34)..... 10
7. Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali (art. 35) 10
8. Partecipazione al fondo di garanzia pan europeo della Banca europea per gli investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) (art. 36)..... 11
9. Invitalia (art. 47)..... 11
10. Deroga al divieto di concessione di aiuti di stato a imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati (art. 53)..... 11
11. Disposizioni in materia di aiuti di Stato (art. da 54 a 64) 11

11.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54)..... 12
11.2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55) 12
11.3. Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese (art. 56)..... 12
11.4. Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art. 57)..... 12
11.5. Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art. 58)..... 12
11.6. Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59) 13
11.7. Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19 (art. 60)..... 13
11.8. Disposizioni comuni (art. 61) 13
11.9. Registro nazionale Aiuti di Stato (art. 63 e 64)..... 14

12. Misure di accelerazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA (artt. da 115 a 117) 14
13. Incentivi per gli investimenti nell'economia reale (art. 136) 14
14. Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (artt. 165 e 166)..... 15
15. Bonus una tantum edicole (art. 189)..... 15
16. Disposizioni in materia di coesione territoriale 16

16.1. Utilizzo del fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza COVID-19 (art. 241)..... 16
16.2. Contributo dei fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID 19 (art. 242) 16
16.3. Incremento fondo aree interne (art. 243) 16

17. Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (art. 244) 16

18. Contributo al fabbisogno circolante dei beneficiari della misura "Resto al Sud" (art. 245) 17

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI 17

1. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti fiscali e contributivi sospesi (art. 126) 17
2. Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del "Decreto Cura Italia" (art. 127) 18

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 19

1. Disposizioni fiscali per le Donazioni anti-spreco (art. 10, comma 2) 19
2. Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (art. 24) 19
3. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28)..... 19
4. Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento (art. 50)..... 21
5. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)..... 21
6. Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (art. 121) 21
7. Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art. 122)..... 22
8. Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (art. 123) 22
9. Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 124) 23
10. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (art.125) 23
11. Bonus di 80 euro e trattamento integrativo di 100 euro anche in caso di incapienza dell'imposta (art. 128) 24
12. Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica (art. 129)..... 24
13. Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa (art.130)..... 24
14. Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa (art. 131) 25
15. Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici (art. 132)..... 25
16. Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art.134) 25
17. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art.137)..... 25
18. Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (art.138) 26
19. Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (art. 139) 26
20. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 140) 26
21. Lotteria dei corrispettivi: proroga sei mesi (art. 141) 26
22. Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (art. 142)..... 27
23. Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art.143)..... 27
24. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni – c.d. Avvisi bonari (art. 144) 27

25. Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (art.145) 27
26. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (art. 147).... 27
27. Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) (art. 148)..... 28
28. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 149) 28
29. Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto (art. 150)..... 29
30. Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151) 29
31. Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (art. 153) 29
32. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 154) 30
33. Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019 (art. 156) 30
34. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157)..... 30
35. Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158) 31
36. Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 (art. 159) 31
37. Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (art. 160) 31
38. Rateizzazione del debito di accisa (art. 162) 32
39. Proroga in materia di tabacchi (art. 163) 32
40. Semplificazione degli adempimenti in materia di imposta di soggiorno (art.180, comma 3) 32
41. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art.186) 32
42. Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali (art. 187) 32
43. Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (art. 188) 32
44. Credito d'imposta per le imprese editrici di quotidiani e periodici (art. 190)..... 33

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE 33

1. Modifiche all'articolo 19 del decreto Cura Italia in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 68)..... 33
2. Modifiche all'articolo 20 del decreto Cura Italia in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (art. 69).....34
3. Modifiche all'articolo 22 del decreto Cura Italia in materia di Cassa integrazione in deroga (art. 70). 34
4. Ulteriore modifiche in materia di integrazione salariale (art. 71) 34
5. Modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto Cura Italia in materia di specifici congedi per i dipendenti (art. 72) 35
6. Modifiche all'articolo 24 del decreto Cura Italia in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 73)..... 35
7. Modifiche all'articolo 26 del decreto Cura Italia in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 74) 35
8. Modifiche all'articolo 40 del decreto Cura Italia in materia di sospensione delle misure di condizionalità (art. 76)..... 36
9. Modifiche all'articolo 46 del decreto Cura Italia in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80) 36
10. Reddito di emergenza (art. 82)..... 36

11 . Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga (art. 87) 36
12. Fondo Nuove Competenze (art. 88) 37
13. Lavoro agile (art. 90) 37
14 . Attività di formazione a distanza (art. 91) 37
15. Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL (art. 92) 37
16. Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 93) 38
17. Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (art. 97) 38
18. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art. 98, comma 7) 38
19. Osservatorio del mercato del lavoro (art. 99) 38
20. Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro (art. 100) 38

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE 38

1. Contributo a fondo perduto (art. 25) 38
2. Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità (art. 75) 40
3. Modifiche all'articolo 44 del decreto Cura Italia recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 (art. 78) 40
4. Termini di validità del DURC (art. 81) 40
5. Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84) 40
6. Indennità per i lavoratori domestici (art. 85) 43
7. Divieto di cumulo tra indennità (art. 86) 43
8. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art. 98) 44
9. Norma spese per acquisto di beni e servizi Inps - Inail (artt. 101 e 102) 44
10. Assistenza e servizi per la disabilità (art. 104) 45
11. Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo (art. 204) 45
12. Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19 (art. 264, comma 1, lettera a) 45

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 45

1. Modifiche all'articolo 16 del decreto Cura Italia in materia di dispositivi di protezione individuale (art. 66) 45
2. Modifiche all'articolo 43 del decreto Cura Italia in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore (art. 77) 46
3. Sorveglianza sanitaria (art. 83) 46
4. Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 95) 46
5. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) 47
6. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125) 47

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA 48

1. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 30) 48
2. Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi (art. 41) 48
3. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119) 49

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE 50

1. Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di plastic tax e sugar tax (art. 133) 50
2. Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (art. 138) 50

3. Sostegno alle zone economiche ambientali (art. 227) 51
4. Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale (art. 228) 51
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 51
1. Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni CO2 – ecobonus (art. 44). 51
2. Intervento in materia di trasporto scolastico (art. 109, comma 1, lett. b) 51
3. Interventi a favore delle imprese ferroviarie (art. 196) 51
4. Risorse aggiuntive incentivi trasporto combinato (art. 197) 52
5. Fondo danni settore aereo (art. 198) 52
6. Lavoro portuale e trasporti marittimi (art. 199) 52
7. Trasporto Pubblico Locale (art. 200) 53
8. Fondo salva opere pubbliche (art. 201) 54
9. Trasporto aereo (art. 202) 54
10. Incremento fondo solidarietà trasporto aereo (art. 204) 54
11. Proroga convenzione Tirrenia CIN (art. 205) 55
12. Interventi Autostrada A24/A25 (art. 206) 55
13. Rilancio del settore ferroviario (art. 208) 55
14. Autotrasporto (art. 210) 56
15. Capitanerie di porto-Guardia costiera e comprensori militari (art. 211) 56
16. Trasporto Pubblico Taranto (art. 212) 56
17. Bus rapidtransit Taranto (art. 213) 56
18. Contributi straordinari ANAS e imprese ferroviarie (art. 214) 56
19. Misure a sostegno dei pendolari (art. 215) 57
20. Misure per incentivare la mobilità sostenibile (art. 229) 57
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO 58
1. Indennità requisizione strutture alberghiere (art. 146) 58
2. Misure per la promozione turistica in Italia - Tax credit vacanze (art. 176) 58
3. Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (art. 177) 59
4. Fondo turismo (art. 178) 59
5. Promozione turistica in Italia (art. 179) 59
6. Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia (art. 180) 60
7. Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (art. 181) 60
8. Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico (art. 182) 60
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA 61
1. Misure per il settore cultura (art. 183) 61
2. Fondo cultura (art. 184) 62
3. Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori (art. 185) 62
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E AGRICOLTURA 62
1. Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi (art. 222) 62
2. Contenimento produzione e miglioramento della qualità (art. 223) 63
3. Misure in favore della filiera agroalimentare (art. 224) 63
4. Fondo emergenza alimentare (art. 226) 63
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 64
1. Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19 (art. 264) 64

2. Semplificazione procedimenti in materia di edilizia (art. 264, comma 1, lett. f)..... 66

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE..... 66

1. Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative (art. 38) 66
2. Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione (art. 42)..... 68
3. Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 239) 68

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE..... 69

1. Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione (art. 48) 69
2. Proroga del pagamento dei diritti doganali (art. 161) 69

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA..... 70

1. Disposizioni in materia di contributo unificato (art. 135, comma 1) 70
2. Disposizioni in materia di giustizia tributaria (art.135, comma 2)..... 70
3. Modifiche all'articolo 83 del decreto Cura Italia, in materia di giustizia civile, penale, tributaria (art. 221) 71

DISPOSIZIONI VARIE..... 71

1. Requisizioni in uso o in proprietà (art. 17) 71
2. Misure urgenti in materia di servizi postali (art. 46) 71
3. Esonero temporaneo contributi ANAC (art. 65)..... 71
4. Incremento Fondo Terzo settore (art. 67)..... 71
5. Sospensione accertamento e notifica delle sanzioni per violazione all'obbligo di fornire dati statistici (art. 81, comma 2) 71
6. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186) 72
7. Differimento termine per procedura riequilibrio INPGI (art. 192) 72
8. Fondo emergenze emittenti locali (art. 195)..... 72
9. Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici (art. 207)..... 72
10. Disposizioni per gli impianti sportivi (art. 216) 73
11. Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale (art. 217) 73

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)

Viene istituito un credito di imposta a favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro per l'aumento di capitale sociale, deliberato ed eseguito entro il 31 dicembre 2020, da una o più società in possesso di specifici requisiti. La misura massima del credito di imposta è del 20% su un massimale di investimento di 2.000.000 di euro.
L'investitore, persona fisica o giuridica, per accedere all'agevolazione fiscale dovrà mantenere la partecipazione acquisita a seguito del conferimento, fino al 31 dicembre 2023.
Il credito di imposta è concesso per i conferimenti effettuati nei confronti di società per azioni, in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, anche semplificata e di società cooperative, società europee e società cooperative europee - con esclusione delle società appartenenti ai settori bancario, assicurativo e finanziario - con sede legale in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Inoltre, tali società devono possedere i seguenti requisiti:

- ammontare dei ricavi relativo al periodo di imposta 2019 compreso tra 5 e 50 milioni di euro;
- riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33%;
- delibera ed esecuzione di un aumento di capitale a pagamento integralmente versato dopo l'entrata in vigore del decreto legge in commento ed entro il 31 dicembre 2020.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'agevolazione ricevuta, unitamente agli interessi legali. Non sono comunque ammesse all'agevolazione le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa, ovvero sono da questa controllate.
Sono previste agevolazioni fiscali anche per le società che effettuano l'aumento di capitale nel caso in cui, oltre che ai citati requisiti, esse siano in regola con i versamenti contributivi e fiscali, con la normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente. Tali società, inoltre, alla data del 31 dicembre 2019 non dovevano rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà e non dovevano trovarsi nella condizione di non aver rimborsato un aiuto dichiarato illegittimo. E' inoltre richiesta la conformità con la normativa antimafia e nei confronti degli amministratori, soci e titolare effettivo non deve essere intervenuta condanna definitiva negli ultimi 5 anni per alcune tipologie di reati in materia fiscale.
Alle società in possesso di questi ulteriori requisiti è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti di 800.000 euro di aiuto. Anche in riferimento a tale agevolazione la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
Il credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano l'aumento di capitale potrà essere utilizzato in compensazione decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.
Per la fruizione dei crediti di imposta è autorizzata la spesa per un massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Per le società che, oltre al possesso dei requisiti già richiamati, registrano un numero di occupati inferiore a 250 persone, un fatturato compreso tra 10 milioni e 50 milioni di euro ed effettuano un aumento di capitale non inferiore a 250.000 euro le nuove emissioni di obbligazioni o titoli di debito (Strumenti finanziari) potranno essere sottoscritte entro il 31 dicembre 2020 dal fondo di nuova istituzione denominato "Fondo Patrimonio PMI" e gestito da Invitalia.
Tali obbligazioni e titoli di debito potranno essere rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione o, in via anticipata, decorsi tre anni.
Il Fondo Patrimonio PMI beneficia di uno stanziamento iniziale di 4 miliardi di euro per l'anno 2020.Ai fini della sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte del citato fondo, la società emittente deve assumere i seguenti impegni:

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
c) fornire a Invitalia un rendiconto periodico.

Le caratteristiche e modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari, nonché le condizioni di operatività relative alla tipologia ed all'ammontare di tali investimenti saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Gli interessi sugli strumenti finanziari maturano con periodicità annuale e saranno corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Il decreto dovrà anche indicare gli obiettivi il cui conseguimento consentirà alla società emittente di beneficiare di una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti finanziari.
Le agevolazioni previste dall'articolo in commento sono subordinate al rispetto dei requisiti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" della Commissione UE e possono essere cumulate tra loro e con eventuali altre misure di aiuto previste dal paragrafo 3.1 dello stesso Quadro temporaneo, sempreché l'importo complessivo degli aiuti per ciascuna società emittente beneficiaria non superi l'ammontare di 800.000 euro. Ai fini della verifica del rispetto del limite, la società ottiene dai soggetti che beneficiano delle detrazioni fiscali, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito.
L'attuazione delle misure agevolative previste nell'articolo è comunque condizionata dall'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Commissione europea.

2. Patrimonio destinato – cd Patrimonio Rilancio (art. 27)

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato, denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze ed eventualmente da altri soggetti pubblici. A tal fine, per l'anno 2020 vengono assegnati a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. titoli di Stato appositamente emessi, nel limite massimo di 44 miliardi di euro.
Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati.
Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa.

Per la sua gestione, il Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. viene integrato nella sua composizione e definisce un sistema finalizzato a garantire la massima efficienza e rapidità di intervento.

Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano in favore di imprese, anche aventi azioni quotate in mercati regolamentati. Gli interventi del Patrimonio destinato – che può operare alle condizioni previste dal quadro temporaneo sugli Aiuti di Stato o a condizioni di mercato - sono rivolte ad imprese che:

a) sono costituite nella forma di società per azioni e hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro;

I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato, saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Tali interventi, qualora necessario, dovranno essere approvati dalla Commissione Europea.
Il Patrimonio Destinato interviene con preferenza per le operazioni di rafforzamento patrimoniale delle imprese.
Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di sua incapienza, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato.
Il Patrimonio Destinato ha durata 12 anni, fatta salva la possibilità di estensione o anticipazione su richiesta del Ministero Economia e Finanze.

3. Rifinanziamento fondi (art. 31)

Il comma 1 prevede un rifinanziamento per 30miliardi di euro per l'anno 2020 del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, destinato alla copertura delle esposizioni assunte da SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1 del medesimo decreto-legge, nonché di quelle assunte da CDP S.p.A. derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi a favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19".
Di tale rifinanziamento, 1.700 milioni vengono riservati alla sezione speciale, istituita dall'articolo 35, comma 5, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del citato decreto 23/2020, per la copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito.

Il comma 2 prevede un rifinanziamento per 3.950 milioni, nell'anno 2020, del Fondo di garanzia PMI.

Il comma 3 prevede un rifinanziamento per 250 milioni, nell'anno 2020, di ISMEA.

Il comma 4 rifinanzia per 100 milioni di euro, nell'anno 2020, il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Disposizioni in materia di garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS (art. 32)

L'intervento riguarda la GACS (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze), ossia un regime di concessione della garanzia dello Stato sui titoli a minor rischio emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie e finalizzato a facilitare la dismissione da parte delle banche italiane dello stock di crediti deteriorati accumulato.

La misura mira ad adeguare il meccanismo della GACS ai recenti provvedimenti assunti dal Governo in risposta alla pandemia, che hanno previsto una sospensione di termini e delle attività giudiziarie che ritarda corrispondentemente le procedure di recupero giudiziale che i soggetti incaricati della riscossione dei crediti (servicers) avevano già intentato o che si accingevano ad avviare. In tal senso, la norma consente, subordinatamente all'accordo tra le parti del regolamento contrattuale, la temporanea disapplicazione del meccanismo di subordinazione e differimento previsto al comma 1-bis dell'articolo 7 del Decreto GACS.

5. Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato (art. 33)

L'articolo prevede disposizioni che introducono modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto in oggetto ed il termine dello stato di emergenza. Le disposizioni mirano ad assicurare la continuità nell'accesso a tali servizi e prodotti, da parte degli investitori, agevolando la conclusione a distanza dei nuovi contratti attraverso modalità semplificate di scambio del consenso, che consentono di superare difficoltà operative conseguenti all'attuale situazione di emergenza.

6. Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali (art. 34)

Con l'obiettivo di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia, la disposizione consente, in via temporanea, la stipula dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, per via telefonica, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto periodo di emergenza (ossia entro il 30 settembre 2020).

7. Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali (art. 35)

La norma ha l'obiettivo di creare uno strumento di riassicurazione di Stato con la finalità di preservare il sistema del finanziamento interaziendale e di consentire la continuità degli scambi commerciali necessari per garantire l'integrità del sistema produttivo del Paese.
SACE S.p.A. può concedere in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito, che abbiano aderito ad apposita convenzione, una garanzia – coperta a sua volta dalla garanzia dello Stato e soggetta all'approvazione della Commissione Europea - pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro.
Viene affidata ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, la definizione di ulteriori modalità attuative dell'intervento.
Per le suddette finalità, viene istituita una apposita sezione speciale nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del Decreto liquidità (23/2020), per la copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito, con una dotazione di 1700 milioni (v. articolo 31), alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia.

8. Partecipazione al fondo di garanzia pan europeo della Banca europea per gli investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) (art. 36)

La BEI ha proposto la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro per il sostegno agli Stati membri nella risposta alla crisi denominato "Pan-European Guarantee Fund" (EGF).
L'obiettivo del Fondo è garantire a piccole e medie imprese, imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza.
Il Fondo consentirebbe di erogare fino a circa 200 miliardi di euro principalmente nella forma di garanzie e prestiti diretti (della BEI o del Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI, entrambi con merito di credito AAA) o indiretti (tramite intermediari finanziari e banche di promozione nazionale).
Il Fondo sarà costituito dalle garanzie (irrevocabili, incondizionate e di prima perdita) fornite dagli Stati membri dell'Unione europea al Gruppo BEI (BEI e FEI) su base proporzionale, in rapporto alle quote di partecipazione azionaria nella BEI. Al riguardo, in base all'articolo in commento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo.
Allo stesso tempo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea per il rilascio della garanzia dello Stato prevista nell'ambito dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE).
Per queste finalità è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2020.

9. Invitalia (art. 47)

La norma fornisce indicazioni per l'imputazione contabile di operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione, nonché di riordino delle partecipazioni societarie in settori non strategici rispetto alla sua missione istituzionale, poste in essere da Invitalia nell'ambito del proprio piano industriale.

10. Deroga al divieto di concessione di aiuti di stato a imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati (art. 53)

La disposizione deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 234/2012, il quale vieta alle imprese destinatarie di una richiesta di recupero di aiuti dichiarati illegittimi, ricevuti e non rimborsati, di accedere a nuovi aiuti. La deroga consente a tali imprese di beneficiare degli aiuti concessi da Amministrazioni centrali, regionali e territoriali ai sensi del temporary framework.
Dagli aiuti concessi in deroga, verranno decurtate le somme che le imprese sono obbligate a rimborsare in quanto riferite ad aiuti illegali, comprensive degli interessi maturati fino alla data di erogazione del nuovo aiuto.

11. Disposizioni in materia di aiuti di Stato (art. da 54 a 64)

E' istituito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e Camere di Commercio di istituire regimi di aiuto ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato. Sarà lo Stato a notificare alla Commissione UE il regime quadro valido per tutti gli Enti territoriali nazionali.

I regimi di aiuto istituiti a livello territoriale saranno finanziati con risorse proprie di ogni Ente. Il monitoraggio e la relazione di tali aiuti è in capo ad ogni singolo Ente territoriale erogatore.

11.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54)

Con l'art. 54 è definito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, relativa ad aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

11.2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55)

Con l'art. 55 è definito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.2 del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, relativa agli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 del Quadro Temporaneo.

11.3. Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese (art. 56)

Con l'art. 56 è definito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.3 del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, relativa agli aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese. Gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 del Quadro Temporaneo.

11.4. Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art. 57)

Con l'art. 57 è definito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.6 del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, relativa agli aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo in materia di Covid 19. Gli enti possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 del Quadro Temporaneo.

11.5. Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art. 58)

Con l'art. 58 è istituito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.7 del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, relativa agli aiuti alle imprese per investimenti in

infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale e prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19. Tale produzione comprende i medicinali, vaccini, trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici), i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione. Gli Enti possono istituire regimi di aiuto concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 del Quadro Temporaneo.

11.6. Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59)

Con l'art. 59 è definito un regime quadro sugli aiuti di stato che da la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.8 del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, relativa agli aiuti alle imprese per investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid 19. Gli enti possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 del Quadro Temporaneo. I prodotti connessi al Covid 19 sono gli stessi già indicati al precedente articolo 58.

11.7. Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19 (art. 60)

Con l'art. 60 è definito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della Sezione 3.10 del Quadro temporaneo UE sugli aiuti, relativa a forme di sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al personale che altrimenti sarebbe stato licenziato a seguito della sospensione o riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia. In relazione a ciò, gli aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali delle imprese, compresi i lavoratori autonomi. La sovvenzione mensile (concessa per un periodo non superiore a 12 mesi) non deve superare l'80% della retribuzione mensile lorda, compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

11.8. Disposizioni comuni (art. 61)

L'art. 61 contiene alcune disposizioni generali relative agli art. 54-60 ed in particolare:

- gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che alla data del 31 dicembre 2019 erano già in stato di difficoltà ai sensi dei regolamenti generali di esenzione UE, e più specificamente, il Regolamento n. 651/2014 (art. 2, punto 18), il Regolamento n. 702/2014 (art. 2, punto 14) ed il Regolamento 1388/2014 (art. 3, punto 5);
- il termine per la concessione degli aiuti è il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione coincide con la data in cui deve essere presentata la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020 da parte del beneficiario;
- l'efficacia delle misure di aiuto è subordinata all'autorizzazione di compatibilità della Commissione europea nel rispetto dell'art. 108 Trattato di funzionamento dell'UE e della Comunicazione C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", cos' come modificata dalla Comunicazione C 2020) 2215 final del 3 aprile 2020;
- il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla notifica del regime-quadro alla Commissione europea, nonché alla registrazione dello stesso regime-quadro nei registri sugli aiuti di Stato RNA (Registro

nazionale aiuti), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano delle pesca e dell'acquacoltura).

11.9. Registro nazionale Aiuti di Stato (art. 63 e 64)

L'art. 63 prevede che, ai fini della registrazione di ogni misura di aiuto nel registro nazionale degli aiuti di Stato, ogni regime di aiuto adottato dalle Amministrazioni nazionali o territoriali deve essere identificato attraverso l'apposizione di un proprio codice unico identificativo.
L'art. 64 demanda al Ministero dello sviluppo economico l'adeguamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato in base ai nuovi regimi di aiuto istituiti con il Quadro Temporaneo.

12. Misure di accelerazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA (artt. da 115 a 117)

In considerazione della carenza di liquidità in cui possono trovarsi Regioni e Province autonome, nonché gli Enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni) a causa della situazione straordinaria di emergenza sanitaria, viene istituito un "fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili".
L'anticipazione di liquidità può essere richiesta dai predetti soggetti per i debiti maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativamente a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali. Il fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gestito da Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di 12 miliardi di euro, concede anticipazioni di liquidità agli enti territoriali che ne fanno richiesta per il pagamento dei predetti debiti. Il fondo è suddiviso in due sezioni: la prima, con una dotazione di 8 miliardi, è dedicata alle anticipazioni di liquidità per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari; la seconda, con una dotazione di 4 miliardi, è dedicata alle anticipazioni di liquidità per i debiti di natura sanitaria.
Sono inoltre stanziati 300 mila euro per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative ai crediti commerciali.
Gli enti territoriali hanno l'obbligo di estinguere i propri debiti commerciali entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione di liquidità.

13. Incentivi per gli investimenti nell'economia reale (art. 136)

La disposizione introduce una misura volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio che in capitale di debito, nell'economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso le imprese.
La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i PIR dall'art. 1, commi da 100 a 114 della legge di bilancio per il 2017, ha l'obiettivo di indirizzare gli investimenti verso le imprese. Gli investimenti qualificati sono composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese. Tra gli investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, vengono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l'acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.

La disciplina in esame consente all'investitore anche la costituzione di un nuovo PIR attraverso un'ampia categoria di intermediari. Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR, infatti, possono essere effettuati, oltre che tramite Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA (Fondi di investimento alternativi).

14. Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (artt. 165 e 166)

L'intervento ha la finalità di preservare la stabilità finanziaria nella fase emergenziale, attraverso misure a sostegno del sistema bancario nazionale.
A tal fine, il Ministero Economia e Finanze – previa approvazione della Commissione Europea - potrà concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, fino ad un valore nominale di 19 miliardi di euro.
La garanzia statale può essere concessa anche per integrare le garanzie fornite dalle banche per finanziamenti concessi loro dalla Banca D'Italia (nella fattispecie Erogazioni Liquidità di Emergenza – ELA, ossia operazioni straordinarie di finanziamento concesse a istituzioni finanziarie solvibili, di norma banche, in crisi temporanea di liquidità).
Tali garanzie potranno essere concesse entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto in discussione, fatta salva la possibilità di estendere tale termine fino ad un massimo di altri 6 mesi, attraverso un decreto del Ministero Economia e Finanze.
A copertura delle garanzie concesse, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2020, nel quale confluiscono anche i corrispettivi per le medesime garanzie.
Relativamente alle condizioni per la concessione della garanzia statale, la valutazione va effettuata caso per caso da parte della Banca d'Italia o della Banca centrale Europea. In caso di situazione di urgente necessità di liquidità, è previsto un requisito minimale - patrimonio netto positivo - per accedere alla garanzia statale da parte della banca, a condizione che la Commissione europea esprima parere positivo.

15. Bonus una tantum edicole (art. 189)

A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento di una funzione ritenuta di rilevante interesse pubblico durante l'emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, viene riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro.
Il contributo è concesso, entro il limite di spesa complessivo di 7 milioni di euro per l'anno 2020, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.
Il contributo una tantum non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con l'agevolazione di cui all'art. 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativa al credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
Con decreto del del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, saranno stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione ed i termini per la presentazione della richiesta del contributo.

16. Disposizioni in materia di coesione territoriale

16.1. Utilizzo del fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza COVID-19 (art. 241)

Sono allargate le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo di Sviluppo e Coesione per renderlo coerente con gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria. In questo modo le Regioni potranno utilizzare anche il FSC per gli interventi emergenziali.

16.2. Contributo dei fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID 19 (art. 242)

Sulla base delle modifiche ai regolamenti europei sui Fondi Strutturali adottati dal Parlamento UE, viene data possibilità alle Autorità di Gestione dei Programmi operativi 2014/2020 di aumentare la quota di cofinanziamento al 100%. In questo modo lo Stato italiano potrà richiedere alla Commissione Europea, in fase di avanzamento delle domande di pagamento nel periodo luglio 2020/giugno 2021, di finanziare tutto il cofinanziamento pubblico (che precedentemente era diviso tra Ue, Fondo rotativo nazionale e Fondo Regionale).
I commi 2, 3 e 4 assicurano la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione prevedendo che le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali sono riassegnate alle stesse Amministrazioni e Autorità di gestione che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi complementari (POC), vigenti o da adottarsi. Oltre al rientro del cofinanziamento UE delle spese emergenziali, confluiscono nei POC anche la quota del fondo rotativo nazionale di cofinanziamento (L. 183/87) e il Fondo di Sviluppo e Coesione (eventualmente riprogrammato).
Pertanto, gli interventi già programmati sui Fondi strutturali comunitari 2014/2020 possono essere spostati ed attuati sui Programmi Complementari, permettendo l'utilizzo dei Fondi UE per fronteggiare le spese sanitarie con un cofinanziamento al 100%.

16.3. Incremento fondo aree interne (art. 243)

Il Fondo per le Aree interne è aumentato di 60 milioni per l'anno 2020, e di 30 milioni per il 2021 e di 30 milioni per l'anno 2022. Le risorse sono destinate ai Comuni delle Aree Interne e finalizzate al supporto delle attività artigianali e commerciali colpite dall'emergenza sanitaria. La copertura finanziaria è assicurata dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.

17. Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (art. 244)

Il credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo per le regioni del Mezzogiorno, pari al 12% dell'investimento, è aumentato al **45% per le piccole imprese** (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro), al **35% per le medie imprese** (che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro), al **25% per le grandi imprese** (che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro)
La copertura finanziaria è assicurata dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.

18. Contributo al fabbisogno circolante dei beneficiari della misura "Resto al Sud" (art. 245)

E' istituito un contributo a fondo perduto per sostenere il capitale circolante delle imprese già beneficiarie dell'incentivo Resto al Sud, pari a 15.000 euro per i lavoratori autonomi e libero-professionali effettuate in forma individuale e 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria fino ad un massimo di 40.000 euro.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

1. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti fiscali e contributivi sospesi (art. 126)

Con riferimento all'art. 18 del decreto "Liquidità"[1], viene prorogato al 16 settembre il termine di versamento, riguardante le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, all'IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali aventi i requisiti previsti dallo stesso art. 18.

In particolare, la nuova disposizione prevede che il versamento dei suindicati tributi, contributi e premi INAIL sia effettuato in unica soluzione entro il **16 settembre 2020** (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, invece che in cinque rate come già previsto in precedenza, con il versamento della prima rata entro il medesimo termine del 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).

Con riferimento all'art. 19 del decreto legge n.23/2020 – cd decreto "Liquidità" - i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro che non hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente nel mese precedente, potranno versare le ritenute d'acconto di

---

[1] Si ricorda che con l'articolo 18 del decreto liquidità sono stati sospesi i versamenti, scaduti nel mese di aprile e in scadenza nel mese di maggio, con termine finale di versamento al 30 giugno in unica soluzione o in 5 rate a decorrere dallo stesso mese di giugno, dei seguenti tributi e contributi:

a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF,
b) IVA
c) contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

In particolare, la sospensione riguarda:

- i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, inferiori a 50 milioni di euro, qualora si verifichi una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente , agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.
- soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50%, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.
- tutti i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019, indipendentemente dal calo di fatturato.

Con riferimenti ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, l'art. 18 dello stesso decreto ha previsto la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, qualora si verifichi, anche in tal caso, una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, non operate su compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e quindi oggetto di sospensione, in unica soluzione entro lo stesso termine del 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020 già previsto dall'art. 19 del DL Liquidità) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020).

2. Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del "Decreto Cura Italia" (art. 127)

Con riferimento all'art. 61 del decreto legge n. 18/2020 - c.d. "Cura Italia" **-** i termini di versamento delle ritenute di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nei mesi di marzo e aprile 2020, nonché il termine di versamento dell'Iva scaduto nel mese di marzo**,** nei confronti di operatori economici nazionali operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza da Covid-19[2], già oggetto di sospensione fino al 31 maggio 2020, sono stati prorogati al **16 settembre 2020**, con versamento in unica soluzione ovvero con rateizzazione in quattro rate mensili, in luogo di cinque, a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.
Entro la data sopra indicata sono da effettuarsi anche gli adempimenti sospesi.

[2] In particolare si ricorda che l'art. 61 si applica ai seguenti soggetti:
a) imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operatori;
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
j) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
k) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
l) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
m) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
p) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
q) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Unicamente in relazione alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche, viene differita di un ulteriore mese, da maggio a giugno 2020, la sospensione delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi Inail nonché dell'imposta sul valore aggiunto.
Per i soggetti di cui all'art. 62 del D.L. n. 18/2020 - ossia i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 - i termini di versamento delle ritenute alla fonte di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scaduti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, già sospesi al 31 maggio 2020 sono prorogati **al 16 settembre 2020**, con rateazione al massimo in quattro rate mensili, in luogo delle cinque previste dal D.L. n. 18/2020, a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Disposizioni fiscali per le Donazioni anti-spreco (art. 10, comma 2)

Viene nuovamente modificato l'art. 16, comma 1, della legge 166/2016 (cd legge sullo spreco alimentare) – disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale - già modificato di recente dall'articolo 71 bis del decreto legge 18 del 2020. Tale disposizione prevede l'estensione di alcune agevolazioni fiscali - ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette - a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.
In sostanza, la nuova norma amplia ulteriormente le categorie dei beni per i quali non opera la presunzione di cessione - tra i quali beni sono compresi le eccedenze alimentari o taluni medicinali o altri prodotti a fin i di solidarietà sociale - estendendo l'agevolazione fiscale alle cessioni gratuite dei "*prodotti tessili e di abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.*

2. Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (art. 24)

La norma prevede che le imprese e i lavoratori autonomi, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, **non devono effettuare il versamento sia del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019, sia della prima rata (pari al 40%), dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020**.
Viene, invece, confermato l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

3. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione viene riconosciuto un **credito d'imposta**, nella misura del **60%**, sull'ammontare mensile del **canone di locazione, di leasing o di concessione** degli immobili destinati allo svolgimento dell'attività industriale,

commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

In caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività sopra indicate, il credito d'imposta spetta nella misura del **30%** dei relativi canoni.

Il credito d'imposta sopra indicato spetta ai soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Per quanto riguarda, invece, le **strutture alberghiere**, il credito d'imposta viene riconosciuto indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta viene, infine, riconosciuto anche agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il beneficio in parola è commisurato all'importo del canone versato con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio 2020,** mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di **aprile, maggio e giugno 2020,** e spetta a condizione che i soggetti locatari abbiano subito, nei mesi di riferimento, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo d'imposta.

Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, viene prevista la non cumulabilità del credito in parola con il medesimo beneficio previsto dall'art. 65 del "decreto Cura Italia", che riconosce un credito d'imposta in relazione al canone di locazione corrisposto per il mese di marzo.
Il credito può essere fruito nell'anno anche se il suo utilizzo comporta lo sforamento del limite annuo di 700 mila euro (un milione per il periodo 2020) previsto per le compensazioni.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, **i soggetti beneficiari** del credito d'imposta in parola **possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti bancari ed altri intermediari finanziari**, ai sensi del successivo art. 122, a cui si rinvia per un esame più approfondito.

Per le modalità attuative delle disposizioni in esame, la norma rinvia ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

4. Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento (art. 50)

Come noto, il decreto "Crescita" (DL n. 34 del 2009) ha reintrodotto la disciplina del c.d. super ammortamento, che, ai fini delle imposte dirette, consente di maggiorare del 30% il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° aprile scorso al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 30 giugno 2020, a condizione che, entro la fine dell'anno 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Con l'articolo in esame, il termine del 30 giugno 2020 viene prorogato al 31 dicembre 2020.

5. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

In favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché in favore delle associazioni, delle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, la norma prevede un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute, nell'anno 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione nel 2021.
Inoltre, **fino al 31 dicembre 2021**, **i soggetti beneficiari** del credito d'imposta in parola **possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti bancari ed altri intermediari finanziari**, ai sensi del successivo art. 122, a cui si rinvia per un esame più approfondito.
Il credito può essere fruito anche se il suo utilizzo comporta lo sforamento del limite annuo di 700 mila euro previsto per le compensazioni.
Poiché in questa prima fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, la norma in esame prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all'agevolazione.

6. Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (art. 121)

Viene introdotta, in via sperimentale, la possibilità, per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali, di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, il quale viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito.
Alternativamente, la norma consente al beneficiario la possibilità di trasformare il corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
Il beneficio riguarda le spese, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi di:

- recupero del patrimonio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;

- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Nel caso venga accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che intendono usufruire delle detrazioni in parola, maggiorato di interessi e sanzioni.
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono, tuttavia, solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.
La norma, infine, rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, che dovrà essere effettuata in via telematica.

7. Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art. 122)

La disposizione introduce in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, deve essere usufruito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato usufruito dal primo soggetto cedente.
La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere oggetto di richiesta di rimborso.
La norma fa esplicito riferimento alle seguenti fattispecie:

- credito d'imposta per botteghe e negozi, di cui all'articolo 65 del "decreto Cura Italia";
- credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo;
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;

La norma, infine, rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

8. Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (art. 123)

In linea con le richieste avanzate in questi anni dalla Confederazione, a partire dal 1° gennaio 2021, vengono eliminate, definitivamente, le cosiddette "clausole di salvaguardia" che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote IVA e di quelle in materia di accisa sui carburanti per autotrazione.
A tal fine l'articolo 123 del decreto prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n.190, da ultimo modificato dalla legge n.160 del 2019 – unitamente all'abrogazione dell'articolo 1, comma 2 della legge n.145/2018 - , ai sensi del quale:

a) con riguardo alle *aliquote IVA:*
   - per il 2021 era previsto l'incremento di 2 punti percentuali dell'aliquota IVA del 10% (che, quindi, sarebbe salita al 12%) e l'incremento di 3 punti percentuali dell'aliquota IVA del 22% (che, quindi, sarebbe stata elevata al 25%). Tale aumento avrebbe prodotto maggiori imposte per circa 19 miliardi di euro;

- dal 2022 era previsto un ulteriore incremento di 1,5 punti percentuali dell'aliquota IVA del 22% (che, quindi, sarebbe passata dal 25% al 26,5%). Tale aumento, sommato all'incremento del 2021, avrebbe prodotto maggiori imposte per circa 26 miliardi di euro;

con riguardo, invece, agli aumenti delle *accise sui carburanti per autotrazione*: per l'anno 2021, era previsto un aumento di 1,2 miliardi di euro; per l'anno 2022, era previsto un aumento di circa 1,7 miliardi di euro; per l'anno 2023, era previsto un aumento di circa 2 miliardi di euro; per l'anno 2024, era previsto un aumento di oltre 2 miliardi di euro; dall'anno 2025, era previsto un aumento di oltre 2,1 miliardi di euro.

9. Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 124)

Viene previsto che, a regime, sulle cessione di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, viene applicata l'aliquota IVA del 5%.
Tuttavia, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, la nuova disposizione prevede che, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, tali cessioni siano esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi relativi alle predette operazioni.

10. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (art.125)

Viene riconosciuto, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi, un credito d'imposta al fine di favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.
Il credito d'imposta spetta nella misura del **60%** per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di **60.000 euro**.
Le spese ammissibili al beneficio riguardano:

- la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
- l'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.
Ai fini della compensazione non trova applicazione il limite massimo annuo di 700.000 euro.
Inoltre, **fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito d'imposta in parola possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti**, ai sensi del precedente art. 122, a cui si rinvia per un esame più approfondito.

La disposizione rinvia ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge in esame, per l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
Viene, infine abrogata la vigente disciplina sul credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, dettata dall'articolo 64 del "Decreto Cura Italia" e dall'articolo 30 del "Decreto Liquidità".

11. Bonus di 80 euro e trattamento integrativo di 100 euro anche in caso di incapienza dell'imposta (art. 128)

Viene previsto che il bonus di 80 euro (di cui all'articolo 13, comma 1-bis del TUIR), e il trattamento integrativo di 100 euro (di cui all'art. 1 del dl 5 febbraio 2020, n.3 (cd "Decreto sul cuneo fiscale") spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti "incapiente" per effetto della minor imposta lorda commisurata alla ridotta base imponibile di reddito di lavoro dipendente, prodotto nell'anno 2020, a seguito delle misure d'integrazione salariali e a sostegno del lavoro concesse al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

12. Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica (art. 129)

Viene prevista la riduzione delle rate di acconto mensili dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, da versare nel periodo maggio-settembre 2020. Tali rate dovranno essere versate nella misura del 90% calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e mediante eventuali conguagli relativi all'accisa dovuta per l'anno precedente, che viene determinata in dichiarazioni annuali di consumo.
L'eventuale versamento a conguaglio sarà effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021, per il gas naturale, ed entro il 16 marzo 2021, per l'energia elettrica, ma viene concesso, in alternativa, di poter ripartire il debito a conguaglio in dieci rate mensili di pari importo, da versare nel periodo da marzo a dicembre 2021.
Nel caso in cui vi siano invece delle somme risultanti a credito, queste saranno detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

13. Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa (art.130)

Viene differita l'efficacia di alcune disposizioni, contenute nel decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 collegato alla legge di bilancio 2020, che prevedono l'introduzione di nuovi e specifici adempimenti in materia di accise.
In particolare, viene ulteriormente prorogata, al 1° gennaio 2021, l'efficacia di alcuni nuovi obblighi autorizzativi (rilascio della licenza) e di contabilizzazione dei prodotti, previsti per i piccoli depositi di prodotti energetici (depositi di capacità compresa tra 10 e 25 metri cubi e quelli tra 5 e 10 metri cubi qualora muniti di erogatori). Viene stabilito che i predetti piccoli depositi debbano dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio, al fine del rilascio, in luogo della licenza di esercizio, solo di un codice identificativo.
Inoltre, viene differito, al 1° ottobre 2020, l'efficacia del sistema di tracciamento del trasferimento intraunionale di prodotti classificabili come oli lubrificanti, mediante l'emissione obbligatoria di uno specifico codice di autorizzazione gestito dal sistema informatico dell'ADM.

Viene rinviata anche l'entrata in vigore dei seguenti obblighi:

- al 31 dicembre 2020, installazione obbligatoria del sistema INFOIL per alcuni depositi di prodotti energetici aventi capacità superiore a 3.000 mc;

entro il 30 settembre, presentazione, in forma telematica del DAS, documento di accompagnamento relativo al trasferimento dei prodotti assoggettati ad accisa.

14. Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa (art. 131)

In relazione alla grave situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, molti operatori del settore non sono stati in grado di eseguire il versamento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020.
Il versamento avrebbe dovuto essere eseguito entro il 16 aprile u.s. (*rectius*: entro il giorno 16 del mese successivo). La disposizione in commento introduce una rimessione in termini breve del suddetto termine in modo che i predetti pagamenti si considerino regolari se effettuati entro la data del **25 maggio 2020**; sui medesimi pagamenti pertanto non si applicano sanzioni e l'indennità di mora prevista per il ritardato pagamento.

15. Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici (art. 132)

Il c.d. "testo unico delle accise" approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede che l'accisa sui prodotti energetici debba essere pagata in relazione al quantitativo dei medesimi prodotti immesso in consumo nel mese solare precedente. In tale contesto, al fine di favorire una maggiore liquidità in relazione al periodo di grave emergenza nazionale derivante dalla diffusione del COVID-19, la disposizione in commento dispone che per i soli mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, i soggetti obbligati al pagamento del tributo in questione possano effettuare i suddetti pagamenti nella misura dell'ottanta per cento delle somme che sarebbero dovute:

- entro il 25 maggio per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;
- entro le date ordinariamente previste per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi da maggio ad agosto 2020.

La restante parte delle somme dovute (pari al venti per cento) sarà versata cumulativamente entro il termine del **16 novembre 2020,** senza pagamento d'interessi.

16. Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art.134)

La legge di bilancio per il 2020 ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero (IVAFE) da soggetti residenti nel territorio dello Stato, estendendolo ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio (di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990), residenti in Italia, e agli enti non commerciali e alle società semplici, che detengono attività di natura finanziaria all'estero.
Con la disposizione in esame viene stabilita:

- la misura, 100 euro su base annua, in cui si applica l'IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche (14.000 euro).

17. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art.137)

Con l'articolo in esame, viene reintrodotta la facoltà di avvalersi della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020.
Le aliquote dell'imposta sostitutiva, da versare ai fini della rivalutazione, sono stabilite nella misura dell'11 per cento:
- sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate, sia per le partecipazioni non qualificate;
- sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 settembre 2020.

18. Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (art.138)

I termini per l'approvazione delle tariffe in materia di TARI e IMU sono fissati al 31 luglio 2020, in linea con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020.

19. Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (art. 139)

Con l'articolo in esame, viene previsto che le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali stabiliscano, per le agenzie, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendo, ove possibile, la fruizione online dei servizi stessi e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese, nell'ottica di garantire maggiore liquidità al sistema economico.

20. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 140)

Viene prorogata al **1° gennaio 2021** (in luogo del 1° luglio 2020), la "moratoria" sull'applicazione delle sanzioni nei confronti degli operatori economici che non sono in grado di dotarsi - **entro il 1° luglio 2020** - di un nuovo registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Per tali soggetti resta, naturalmente, fermo l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere, telematicamente con cadenza mensile, all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
Inoltre, viene prevista una proroga – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria, riguardante, ovviamente, i soli soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

21. Lotteria dei corrispettivi: proroga sei mesi (art. 141)

Viene prorogata, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, l'avvio della "lotteria degli scontrini".

22. Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (art. 142)

Viene rinviato, alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021 (anziché 1° luglio 2020), l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.

23. Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art.143)

La norma proroga di un anno - dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 - l'applicazione delle disposizioni, introdotte con il cd. "Decreto Crescita" (decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58), aventi ad oggetto una procedura automatizzata, ad opera dell'Agenzia delle entrate, di liquidazione dell'imposta di bollo, dovuta sulle fatture elettroniche, inviate tramite il Sistema di Interscambio, che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

24. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni – c.d. Avvisi bonari (art. 144)

La misura rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti dei c.d. "**avvisi bonari**", in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto in esame. Si tratta delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Inoltre, viene prevista la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I relativi versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2020,** o in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre 2020, con scadenza il 16 di ciascun mese.

25. Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (art.145)

Come noto, ai sensi dell'art. 28 ter del DPR n. 602 del 1973, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate deve verificare se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, deve trasmettere, in via telematica, apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione deve notificare all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
Con l'articolo in esame, viene stabilito che, per l'anno 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non deve applicarsi la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico.

26. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (art. 147)

La misura intende incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso un potenziamento dell'istituto della compensazione tramite il modello F24. In pratica, **per il 2020**, **è elevato da 700.000 euro ad 1 milione di euro** il

limite annuo dei crediti compensabili attraverso la compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

27. Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) (art. 148)

Con riferimento ai periodi d'imposta 2020 e 2021, viene previsto un intervento che ha la finalità di introdurre misure volte ad adeguare gli ISA al fine di tener conto degli effetti causati dall'emergenza da COVID-19, anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli indicatori.
In particolare, è previsto che:

- attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi, vengano definite specifiche metodologie, basate su analisi ed elaborazioni, utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
- valutate le specifiche proposte della Commissione di esperti, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale;
- vengano prorogati dei termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

Inoltre, considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, per il periodo d'imposta 2018, nella definizione delle strategie di controllo l'Agenzia delle Entrate dovrà tenere conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

28. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 149)

Vengono prorogati i termini di versamento, che scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione e mediazione (tutti istituti deflativi del contenzioso tributario).
Il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione sono **prorogati al 16 settembre 2020**.
Medesima proroga al 16 settembre 2020, per il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti succitati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.

29. Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto (art. 150)

La modifica normativa ha la finalità di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento.
In base alla normativa vigente, la restituzione dovrebbe essere operata solo al lordo delle ritenute subite, mentre, secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore non può che avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore.
Con l'articolo in esame, viene modificato il TUIR, al fine di prevedere che la restituzione delle somme, al soggetto erogatore, debba avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.
Al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione. Tale credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.
La disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020 e fa salvi i rapporti già divenuti definiti alla data di entrata in vigore del decreto.

30. Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151)

L'articolo 67 del Decreto "Cura Italia" ha sospeso, sino al 31 maggio 2020, tra gli altri, i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori.
Tra i termini sospesi rientrano anche quelli per la notifica e l'esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi), ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi.
Con l'articolo in esame, viene differito, al 31 gennaio 2021, la fine del periodo di sospensione dei termini sopra citati.
Il differimento del termine finale della sospensione non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche una sola violazione degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi.

31. Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (art. 153)

Viene prevista, nel periodo di sospensione di cui all'art. 68 del decreto "Cura Italia", la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973. La citata disposizione (applicabile attraverso il servizio "Verifica inadempimenti" di Agenzia entrate Riscossione) impone alle Pubbliche amministrazioni di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di eseguire la segnalazione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di consentire che sia preventivamene assolto il pagamento delle somme iscritte a ruolo. L'articolo in commento, in

sostanza, consente al soggetto interessato di ricevere direttamente il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A., anche se lo stesso risulta essere inadempiente per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.
La disposizione trova applicazione anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto, anche in data antecedente al predetto periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia notificato l'ordine di versamento, con la conseguenza che i "soggetti pubblici", di cui all'art. 48-bis, comma 1, dello stesso DPR n. 602/1973, procederanno al pagamento a favore del beneficiario.

32. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 154)

Come noto**,** l'art. 68 del decreto Cura Italia stabilisce, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da **cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo**.
Con l'articolo in esame, la sospensione è differita dal 31 maggio al 31 agosto 2020.
Viene, poi, stabilito che, con riferimento ai **piani di dilazione** (in essere alla data dell'8 marzo 2020) e ai **provvedimenti di accoglimento** (emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020), la decadenza del debitore dalle rateazioni e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anziché cinque.
Il succitato articolo 68 ha previsto anche la proroga, al 31 maggio 2020, del termine di pagamento delle rate della c.d. **"rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio",** in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, consentendo che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi, in scadenza nell'anno in corso, possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Con l'articolo in esame, viene precisato che a tale ultimo termine (10 dicembre) non si applica la "tolleranza" di cinque giorni (di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018). Ciò, per garantire la sicura acquisizione nell'anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.
Infine, sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, viene rimossa la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate, per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

33. Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019 (art. 156)

Viene anticipata al 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'anno finanziario 2019. Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate deve provvedere alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti debbono procedere alla erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre.

34. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157)

Al fine di evitare la concentrazione di notifiche degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione, di rettifica e di liquidazione, nonché per inviare le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e

formale nei confronti dei contribuenti, nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, viene previsto che tali atti, per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) ed il 31 dicembre 2020, siano notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.
La proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020.
Viene, inoltre, disposto l'invio, nel 2021, delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.
Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emettere entro 60 giorni, dovranno essere individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.
La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato. La disposizione fa salvi anche i casi in cui l'emissione dell'atto è funzionale all'adempimento, come nel caso della liquidazione d'ufficio dell'imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.

35. Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158)

Al fine di garantire una maggior certezza relativamente ai termini per la notifica del ricorso avverso l'avviso di accertamento, con l'articolo in esame viene introdotta una disposizione, avente natura interpretativa, in base alla quale **la sospensione dei termini processuali**, stabilita dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, **si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.**
Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza" (prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.

36. Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 (art. 159)

La norma allarga la platea dei contribuenti che si avvalgono del 730-dipendenti senza sostituto d'imposta, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730.
In particolare, con riferimento al periodo di imposta 2019, viene prevista la possibilità di presentazione del Modello 730/2020 nella modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

37. Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (art. 160)

La norma prevede la proroga, al 31 dicembre 2021, del termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei

Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

38. Rateizzazione del debito di accisa (art. 162)

Viene prevista la possibilità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici, potendo modulare la richiesta di rateizzazione in ragione delle differenti situazioni economiche in cui versa l'operatore che devono essere documentate e quindi riscontrabili da parte dell'Agenzia.

39. Proroga in materia di tabacchi (art. 163)

La scadenza del pagamento delle imposte (accisa e IVA sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione; imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) dovute per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020, viene prorogata al 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi calcolati giorno per giorno.

40. Semplificazione degli adempimenti in materia di imposta di soggiorno (art.180, comma 3)

Viene prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria – con conseguente superamento della responsabilità penale – in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno.

41. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art.186)

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, dovuta al perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, limitatamente all'anno 2020 viene innalzato, dal 30 al 50%, l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta, disciplinato dall'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.
Il tetto di spesa viene, dunque, innalzato fino a 60 milioni di euro. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

42. Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali (art. 187)

Per l'anno 2020, viene introdotto un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell'IVA.
Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, viene previsto che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95%, in luogo dell'80% previsto in via ordinaria.

43. Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (art. 188)

La norma intende introdurre, in via straordinaria per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali.

Nello specifico, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020.

44. Credito d'imposta per le imprese editrici di quotidiani e periodici (art. 190)

Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019, per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività, entro il limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE

1. Modifiche all'articolo 19 del decreto Cura Italia in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 68)

È stata prevista una **proroga di ulteriori 9 settimane**, in aggiunta alle 9 già previste, in caso di riduzione o sospensione oraria dell'attività a seguito dell'emergenza COVID-19. Tale misura consente di fruire di 14 settimane (9+5 settimane) nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e ulteriori 4 settimane nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020.
Per il settore Turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,, le suddette 4 settimane possono essere utilizzate anche prima di settembre 2020 a condizione che sia stato interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Tale disposizione ha introdotto alcuni **limiti sui periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale** introducendo scadenze entro cui usufruire dei periodi di trattamento, con il rischio che non si riesca ad usufruire dell'intero periodo consentito o di avere mesi non coperti.
Lo stesso articolo 68 ha **reintrodotto la procedura sindacale per l'accesso all'assegno ordinario**, eliminata con la conversione in legge del "Cura Italia". Pertanto, i datori di lavoro che intendono accedere all'assegno ordinario, dovranno svolgere la procedura di informazione, consultazione e esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
È stato modificato anche il **termine di presentazione dell'istanza di accesso** che deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione oraria (non più entro la fine del quarto mese).
A tal proposito in caso di invio tardivo della domanda il trattamento sarà riconosciuto al massimo fino alla settimana prima la data di presentazione della stessa. Per gli ulteriori eventuali periodi antecedenti non verrà riconosciuto il trattamento di assegno ordinario.
Il **termine di presentazione delle domande** riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Le domande presentate oltre il 31 maggio dovranno seguire la nuova scadenza riferita a un mese come sopra descritta.
Ai beneficiari dell'assegno ordinario viene riconosciuto l'assegno al nucleo familiare (ANF).
La disposizione ha previsto, inoltre, che i dipendenti destinatari dell'assegno ordinario, per poter usufruire delle relative forme di sostegno, devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro al 25 marzo 2020.

2. Modifiche all'articolo 20 del decreto Cura Italia in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (art. 69)

È stato previsto l'innalzamento della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale a diciotto settimane anche per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria con fruizione differenziata in base alle scadenze indicate.

3. Modifiche all'articolo 22 del decreto Cura Italia in materia di Cassa integrazione in deroga (art. 70)

È stato previsto anche in caso di cassa in deroga l'innalzamento della durata massima di trattamento di integrazione salariale fino a 18 settimane di cui le prime 14 (9+5 settimane) nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 agosto e le ulteriori 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre.
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre, a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
È stato, inoltre, reintrodotto l'obbligo di sottoscrizione dell'accordo sindacale per l'accesso alla cassa in deroga dei datori che hanno chiuso l'attività a seguito dei provvedimenti di contenimento emanati dal Governo per far fronte all'emergenza epidemiologica. Tale obbligo era stato escluso con la conversione in legge del dl 18/2020.
La disposizione ha previsto, inoltre, che i dipendenti destinatari del trattamento di Cassa in deroga, per poter usufruire delle relative forme di sostegno, devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro al 25 marzo 2020.

4. Ulteriore modifiche in materia di integrazione salariale (art. 71)

L'articolo 71 introduce alcune nuove disposizioni in materia di integrazione salariale. In particolare si prevede l'introduzione nel decreto legge n.18/2020 (cd Cura Italia) di tre nuove fattispecie:

a) Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali (art. 22 ter)

Viene istituito un apposito capitolo di bilancio per il rifinanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020. Le predette risorse possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante decreti del Ministro del lavoro ed il Ministro dell'economia, da adottare entro il 31 luglio 2020, prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale.

b) Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (art. 22 quater)

Si prevede che i trattamenti di integrazione salariale, in deroga di cui all'articolo 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni siano concessi dall'INPS, previa domanda del datore di lavoro da inoltrare telematicamente all'Istituto.
Pertanto l'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni di cassa in deroga, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. In caso di superamento del limite di spesa, l'Inps non potrà emettere altri provvedimenti concessori.
La domanda di concessione del trattamento di cassa in deroga può essere trasmessa alla sede Inps territorialmente competente decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Decorsi i trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del

mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome viene confermata la possibilità di inoltrare la domanda di Cassa in deroga al Ministero del Lavoro.
La disposizione, al comma 4, prevede altresì tempistiche specifiche per la presentazione della domanda di pagamento diretto da parte dei datori di lavoro.
Il trattamento di Cassa in deroga erogato dall'INPS è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.

c) Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario (art. 22 quinquies)
Si prevede che le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto per CIGO e assegno ordinario, presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto "Rilancio", siano disciplinate dalla procedura di cui al precedente articolo22 quater, comma 3.

5. Modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto Cura Italia in materia di specifici congedi per i dipendenti (art. 72)

In materia di congedi per i dipendenti del settore privato, viene portato a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata), per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, e viene esteso il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
In aggiunta ai congedi indennizzati, i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi e didattici, senza corresponsione di indennità, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
E' aumentato il limite massimo complessivo per l'acquisto di **servizi di baby-sitting**, da 600 euro a 1200 euro, erogabile anche per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus baby-sitting è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

6. Modifiche all'articolo 24 del decreto Cura Italia in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 73)

La disposizione prevede che il numero di giorni di permesso retribuito di cui all'art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, per una spettanza totale, quindi, nel periodo considerato di 18 giorni (3 gg. maggio + 3 gg. giugno + 12 gg).

7. Modifiche all'articolo 26 del decreto Cura Italia in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 74)

La disposizione reca modifiche in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, spostando al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai

competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.104/1992, è equiparato al ricovero ospedaliero.

8. Modifiche all'articolo 40 del decreto Cura Italia in materia di sospensione delle misure di condizionalità (art. 76)

Viene estesa la sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione del Reddito di cittadinanza, NASPI e DIS-COLL da due a quattro mesi.

9. Modifiche all'articolo 46 del decreto Cura Italia in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80)

La disposizione porta da 60 giorni a 5 mesi il termine entro il quale è precluso procedere ai licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo, e sono sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Entro il medesimo termine vengono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Inoltre, il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Rispetto all'ulteriore proroga prevista per il divieto di licenziamento, si evidenzia che tale misura necessiterebbe di essere uniformata con le nuove tempistiche previste per la fruizione in due "tranche" dei trattamenti di integrazione salariale, considerando il possibile verificarsi di periodi non coperti da CIG o assegno ordinario per via dell'esaurimento delle 14 settimane di trattamento prima di settembre. I datori di lavoro si troverebbero a non poter cessare i rapporti di lavoro e, allo stesso tempo, a non poter utilizzare ammortizzatori sociali.

10. Reddito di emergenza (art. 82)

Viene introdotto il Reddito di emergenza (c.d. "Rem"), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Rem viene erogato dall'INPS in due quote del valore tra 400 e 800 euro, ed è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia e con un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

11 . Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga (art. 87)

La norma ha previsto il riconoscimento di un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione (NASPI). Tale indennità viene riconosciuta nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020.

12. Fondo Nuove Competenze (art. 88)

La disposizione istituisce il Fondo Nuove Competenze prevedendo che, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del Fondo Nuove Competenze, costituito presso ANPAL, con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Alla realizzazione degli interventi di formazione possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali ed il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori che, a tal fine, potranno destinare al Fondo Nuove Competenze una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
Con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.

13. Lavoro agile (art. 90)

La disposizione prevede, fino al termine del periodo di emergenza sanitaria, il riconoscimento del diritto allo smart-working per i lavoratori dipendenti con almeno un figlio minore di 14 anni, senza necessità di accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali. Gli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza possono essere assolti in via telematica anche mediante la documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

14 . Attività di formazione a distanza (art. 91)

La disposizione prevede che le attività didattiche dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
possano essere svolte, laddove possibile, con modalità a distanza. Al fine di assicurare il completamento dei suddetti percorsi, gli Istituti di istruzione provvedono ad individuare le modalità per il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova di verifica.

15. Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL (art. 92)

La disposizione prevede che le prestazioni di Naspi e Dis-Coll, il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate di ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, né di quelle di cui agli articoli 20, 21, 22 e 36 del Decreto "Rilancio".

16. Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 93)

E' possibile rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto 2020, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
La deroga ha portata generale in quanto riguarda sia i datori di lavoro che usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale, sia i datori di lavoro che non ne usufruiscono.

17. Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (art. 97)

La disposizione prevede che i pagamenti effettuati dal Fondo di garanzia per il TFR avvengono sul conto corrente del beneficiario ed il Fondo è surrogato al lavoratore anche nei confronti di eventuali condebitori solidali del datore di lavoro.

18. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art. 98, comma 7)

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

19. Osservatorio del mercato del lavoro (art. 99)

E' istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Osservatorio Nazionale per il mercato del lavoro al fine di monitorare gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza COVID-19, in maniera da programmare adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione.

20. Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro (art. 100)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il Ministro del lavoro si avvale, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro per lo svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Contributo a fondo perduto (art. 25)

La disposizione disciplina il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo o reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi.

Tale contributo non spetta ai professionisti ricompresi nell'articolo 27 del DL Cura Italia (Professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS), beneficiari invece dell'indennità di 1.000 euro prevista per coloro che hanno subito una riduzione del reddito di almeno il 33% rispetto al secondo bimestre 2019.
È prevista infatti l'esclusione, tra i destinatari del contributo, dei soggetti con cessazione dell'attività alla data di presentazione dell'istanza prevista per l'accesso al contributo, degli enti pubblici, degli intermediari finanziari e società di partecipazione, dei soggetti che possono

fruire delle indennità previste dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) - per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27 del D.L. n. 18/2020) e per i lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38 del D.L. n. 18/2020) - nonché dei lavoratori dipendenti e dei professionisti iscritti alle Casse professionali . Diversamente, il contributo spetta a coloro che hanno diritto all'indennità di cui all'art. 28 del D.L. n. 18/2020, ovvero ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago Commercianti ed Artigiani.

Ai fini della fruizione di tale contributo, sia per i titolari di reddito agrario che per i titolari di ricavi da attività commerciale o di impresa, arte o professione, devono ricorrere le seguenti **condizioni**: aver registrato ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e aver subito una riduzione di due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a far data dal 1° gennaio 2019 e per coloro, che a partire dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, viene disposta l'erogazione del contributo, anche in assenza dei requisiti riguardanti la perdita di fatturato di cui al capoverso precedente.

Per la **determinazione del contributo spettante**, vengono applicate tre diverse percentuali - che differiscono in base a tre classi di ricavi o compensi - alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
È previsto, infatti, un contributo pari al **20%** della perdita in caso di ricavi/compensi non superiori a 400 mila euro, pari al **15%** della perdita in caso di ricavi/compensi superiori a 400 mila euro e inferiori o uguali a 1 milione di euro, e pari al **10%** della perdita in caso di ricavi/compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
L'importo del contributo, comunque, non potrà risultare inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Viene disposto, inoltre, che il contributo a fondo perduto, che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.

Al fine di ottenere il contributo, è prevista la presentazione telematica dell'istanza all'Agenzia delle entrate - anche per il tramite di un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica - con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma nonché con l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica e di assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Viene demandato, infatti, a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.
È prevista la corresponsione del contributo da parte dell'Agenzia delle entrate, con accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale del beneficiario. Qualora, in seguito ai controlli, emergesse la non spettanza del contributo l'Agenzia procede con il recupero dello stesso, irrogando anche sanzioni.

Il soggetto firmatario dell'istanza inviata telematicamente all'Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria, qualora l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività. In questi casi, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Per l'anno 2020, sono stimati pari a 6.192 milioni di euro gli oneri derivanti dal riconoscimento dei contributi in argomento.

2. Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità (art. 75)

Viene disposta la cumulabilità tra l'assegno ordinario di invalidità e le indennità previste, nel Decreto Cura Italia, in favore dei professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30), dei lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38) e dei lavoratori autonomi e dipendenti che abbiano sospeso, ridotto o cessato la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica (di cui all'art. 44).

3. Modifiche all'articolo 44 del decreto Cura Italia recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 (art. 78)

Viene incrementato il "Fondo per il reddito di ultima istanza", da 300 a 1.150 milioni di euro, stanziato per il riconoscimento di un'indennità in favore di lavoratori dipendenti ed autonomi che abbiano sospeso, ridotto o cessato il rapporto di lavoro o la propria attività lavorativa a causa della crisi epidemiologica, per l'erogazione per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità a sostegno del reddito dei professionisti iscritti alle casse previdenziali.
La norma differisce, da trenta a sessanta giorni, il termine ultimo per l'adozione di uno o più decreti volti alla definizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione dell'indennità nonché dell'eventuale quota del limite di spesa da destinare ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Viene, infine, limitato il riconoscimento dell'indennità a due condizioni: non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non essere titolari di pensione, alla data di presentazione della domanda.

4. Termini di validità del DURC (art. 81)

Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) conserva validità sino al 15 giugno 2020.

5. Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84)

La norma estende al mese di aprile il riconoscimento delle indennità previste dal Decreto Cura Italia e disciplina l'erogazione di ulteriori indennità per il mese di maggio 2020, ampliando per alcune fattispecie la platea dei destinatari o l'ammontare del bonus.

a) Liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

È garantito per il mese di aprile 2020 il riconoscimento dell'indennità, pari a 600 euro (ex art. 27 del D.L n. 18/2020), in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Viene, inoltre, disposta l'erogazione di un'ulteriore indennità per il mese di maggio 2020, pari a 1.000 euro, per i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 20 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Il riconoscimento di tale indennità è, però, subordinato alla riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito dello stesso bimestre dell'anno 2019, da individuarsi secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
Per accedere all'indennità in argomento è necessario inoltrare domanda all'Inps, corredata da autocertificazione sul possesso dei requisiti sopra richiamati, che provvede all'erogazione. Ai fini delle opportune verifiche in merito, è prevista una cooperazione tra Inps e Agenzia delle Entrate tenute, rispettivamente, a comunicare i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione e a segnalare l'esito delle verifiche sui requisiti reddituali.
In favore, invece, dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sempre se iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020, pari a 1.000 euro. Per fruire di tale indennità, i lavoratori co.co.co devono aver cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto.

b) Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago
Anche l'indennità di 600 euro introdotta dall'art. 28 del D.L. n. 18/2020, in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, viene estesa al mese di aprile 2020. Per il mese di maggio 2020, invece, è previsto, al ricorrere di determinate condizioni, l'accesso al contributo a fondo perduto disciplinato dall'art. 25 del decreto in esame.

c) Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali
L'indennità introdotta dall'art 29 del Decreto Cura Italia, pari a 600 euro, in favore dei lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, viene riconosciuta anche per il mese di aprile 2020. La platea dei destinatari è, inoltra, ampliata in favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, purché, alla data di entrata in vigore della disposizione ossia al 20 maggio 2020, non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.
Al ricorrere dei suddetti requisiti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro e alla non titolarità di pensione, di rapporto di lavoro e di NASPI, per tutti i soggetti sopra richiamati è infine prevista l'erogazione di un'indennità, di ammontare pari a 1.000 euro, anche per il mese di maggio 2020.

d) Specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi
In caso di cessazione, riduzione o sospensione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene disposta l'erogazione di

un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 600 euro mensili, a specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi sotto riportate:

- lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del D.L.gs. n. 81/2015) che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. In relazione a tali contratti, i soggetti in parola devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante da tali attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il riconoscimento dell'indennità in argomento è subordinato al verificarsi, alla data di presentazione della domanda, di due condizioni: non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, e non essere titolari di pensione.

e) Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo

Anche per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo viene riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità pari a 600 euro mensili, sia al ricorrere delle condizioni previste all'art. 38 del D.L. n. 18/2020 - ovvero almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione - sia in presenza di almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Per beneficiare di tale indennità, risulta però necessario non essere lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della disposizione.

Ciascuna delle indennità descritte nel presente paragrafo non concorre alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps in unica soluzione, a domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l'anno 2020.

È previsto il monitoraggio del rispetto del limite di spesa da parte del suddetto Istituto, che provvede a comunicarne i risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora le verifiche svolte evidenzino possibili scostamenti, anche prospettici, dal tetto massimo di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

In relazione alle **modalità di erogazione delle indennità** disciplinate dall'articolo in esame, la norma introduce una parziale compatibilità con il reddito di cittadinanza, escluso invece dal Decreto Cura Italia. Infatti, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità - se appartenenti a nuclei familiari già percettori di reddito di cittadinanza di ammontare inferiore a quello dell'indennità - potranno ottenere il bonus; ma, in luogo del versamento dell'indennità, sarà corrisposta un'integrazione al reddito di cittadinanza fino all'ammontare dell'indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione del complesso di tali indennità, viene incrementato, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, il limite di spesa relativo al reddito di cittadinanza.

La norma dispone, infine, la **decadenza dal diritto** di richiedere le indennità relative al mese di marzo 2020, introdotte dal Decreto Cura Italia agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38, trascorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

6. Indennità per i lavoratori domestici (art. 85)

Viene introdotta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile - di ammontare mensile pari a 500 euro - da riconoscere in favore dei lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Per la fruizione delle indennità, che non concorrono alla formazione del reddito, è necessario essere non conviventi con il datore di lavoro.
La norma prevede, inoltre, l'incumulabilità dell'indennità per i lavoratori domestici con le altre indennità previste dal Decreto Cura Italia - in favore dei liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30), dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38), ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'art. 44 del richiamato Decreto (indennità per lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) - o con le indennità di cui all'art. 84 del decreto-legge Rilancio. Tale indennità, inoltre, non spetta ai soggetti di cui all'art. 103 del decreto in esame, riguardante l'emersione di rapporti di lavoro.
Parimenti, l'erogazione dell'indennità prevista per i lavoratori domestici non è compatibile con il godimento del reddito di emergenza.
Tale indennità è, invece, riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello dell'indennità.
È previsto che, ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello dell'indennità, in luogo del versamento di quest'ultima, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Viene, quindi, incrementato il limite di spesa relativo al reddito di cittadinanza di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.
Per il godimento dell'indennità è richiesta la non titolarità di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, e la non titolarità di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
La richiesta di accesso all'indennità in argomento deve essere presentata all'Inps - anche per il tramite degli Istituti di Patronato - che provvede all'erogazione nel rispetto del limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020.
Detto Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i relativi esiti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non sono riconosciute ulteriori indennità in caso di stime, anche prospettiche, che si discostino dal limite di spesa prefissato.

7. Divieto di cumulo tra indennità (art. 86)

Viene disciplinata l'incumulabilità tra le indennità previste nel decreto-legge Rilancio per i liberi professionisti, lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 84), per i lavoratori domestici (di cui all'art. 85) e per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno sospeso, ridotto o cessato il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa a causa del Covid-19 (di cui all'art.78) e per i lavoratori sportivi (di cui all'art.98).
Inoltre, tali indennità non posso essere fruite in caso di godimento dell'indennità erogata tramite Fondo di ultima istanza, normato dall'art. 44 del D.L. n. 18/2020, mentre sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

8. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art. 98)

La disposizione prevede il riconoscimento di un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, di ammontare pari a 600 euro e nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.
Viene, poi, disciplinata l'incompatibilità di tale indennità con la fruizione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell'assegno ordinario (di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020), dell'assegno ordinario di solidarietà (di cui all'art. 21) e della cassa integrazione in deroga (di cui all'art. 22).
Non si ha diritto all'indennità in esame anche nel caso di godimento delle indennità previste dal Decreto Cura Italia - così come convertite e integrate dal Decreto Rilancio agli art. 78 e 84- in favore dei liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30), dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38). E' prevista, altresì, l'incompatibilità con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'art. 44 del D.L n. 18/2020 (indennità per lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19).
È stabilito inoltre che le domande di accesso a tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, devono essere presentate unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e di tutte le indennità sopra richiamate.
Nel caso di fruizione per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 96 del Decreto Cura Italia, viene disposta l'erogazione anche per i mesi di aprile e maggio 2020 della medesima indennità pari a 600 euro, senza necessità di ulteriore domanda.
Le modalità di presentazione delle richieste e i criteri di gestione del fondo, anche di eventuali risorse residue e di esclusione e monitoraggio, costituiranno oggetto di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport.
Viene, infine, disposto l'incremento di 30 milioni di euro del limite di spesa autorizzato.

9. Norma spese per acquisto di beni e servizi Inps - Inail (artt. 101 e 102)

Viene autorizzato l'incremento - nella misura massima di 68 milioni di euro per l'Inps e di 45 milioni di euro per l'Inail - del valore medio delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi per l'esercizio 2020, da destinare ai servizi per l'erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori in conseguenza degli effetti negativi causati dalla crisi epidemiologica.

10. Assistenza e servizi per la disabilità (art. 104)

Con la disposizione in esame viene stabilito l'incremento, di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, dello stanziamento per il "Fondo per le non autosufficienze". Viene, inoltre, previsto l'aumento di 20 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse da destinare al "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" nonché l'istituzione del "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" per garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori in argomento nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020.

11. Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo (art. 204)

A decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sono riversate, nella misura del 50%, alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) INPS.

12. Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19 (art. 264, comma 1, lettera a)

La disposizione mira a garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020.
La lettera a) amplia la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti avviati ad istanza di parte che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate, ed in particolare prestazioni previdenziali ed assistenziali ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione. Introduce una deroga alla legislazione vigente in materia, affermando che tutti gli stati oggettivi e soggettivi da allegare come corredo dell'istanza del cittadino o dell'impresa sono liberi da forme. È incrementato il numero dei controlli ex post.
L'accertamento del carattere mendace della dichiarazione, comporta altresì la perdita del beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme già ricevute in accoglimento dell'istanza, maggiorate del 50%.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Modifiche all'articolo 16 del decreto Cura Italia in materia di dispositivi di protezione individuale (art. 66)

L'articolo 16 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede che le mascherine siano considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavoratori che, nello svolgimento delle loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Con l'articolo in commento tale disposizione viene ora estesa anche ai volontari (sanitari e non) nonché ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

2. Modifiche all'articolo 43 del decreto Cura Italia in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore (art. 77)

La norma estende la disciplina di cui all'articolo 43 del DL 18/2020, in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari, anche in favore degli enti del terzo settore. Si ricorda, a questo riguardo, che l'articolo 43 ha previsto un finanziamento di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

3. Sorveglianza sanitaria (art. 83)

La disposizione in esame impone ai datori di lavoro pubblici e privati, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale (svolta dal medico competente o, nei casi in cui non sia obbligatoria la sua nomina, dall'Inail) dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o altri fattori che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Per i datori di lavoro che *non* hanno l'obbligo di nomina del medico competente, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta dal datore di lavoro ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro. A questi ultimi non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 25 (obblighi del medico competente), 39 (svolgimento dell'attività del medico competente), 40 (rapporti del medico competente con il SSN), 41 (sorveglianza sanitaria) del d.lgs. 81/08 e smi.
Viene inoltre previsto che l'inidoneità alla mansione non possa in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
Per sostenere le imprese nella fase di ripresa delle attività, l'INAIL viene autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al PON Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite di spesa pari a euro 20.895.00 per il 2020 e pari ad euro 83.579.000 per il 2021.

4. Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 95)

La norma è volta a favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al "*Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"* del 14 marzo 2020, come aggiornato al 24 aprile, sottoscritto tra il Governo e le Parti Sociali ed affida all'Inail il compito di finanziare specifici interventi destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane e alle imprese sociali, al fine di ridurre il rischio di contagio.
Tra gli interventi si evidenzia l'acquisto di:

- apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Per il finanziamento degli interventi di cui sopra, sono utilizzate le risorse già disponibili provenienti dal bando ISI (che viene revocato) e le risorse provenienti dallo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11 comma 5 (progetti di investimento e formazione) del d.lgs.81/08 per un importo complessivo di 403 milioni di euro.
L'importo massimo che viene concesso per gli interventi sopra richiamati è pari a:

- 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;
- 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
- 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

Tali interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Per l'attuazione degli stessi, l'INAIL provvederà a trasferire ad Invitalia le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi alle imprese.

5. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

L'articolo mira a sostenere e ad incentivare l'adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all'adeguamento degli ambienti e si rivolge a imprese operanti in luoghi aperti al pubblico (tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema) e ad associazioni, fondazioni e altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore.
A tali soggetti viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID (ivi compresi quelli edilizi per il rifacimento spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; acquisto di arredi di sicurezza; investimenti in attività innovative quali lo sviluppo e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione del credito.
Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia, potranno essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto alle agevolazioni di cui sopra ed eventuali ulteriori spese ammissibili.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del decreto in esame, sono stabilite le modalità di comunicazione della cessione del credito e per il monitoraggio del credito di imposta

6. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

La disposizione riconosce, in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi volti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta nella misura massima di 60.000 euro per ciascun beneficiario, per un limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
Il comma 2 elenca le spese ammissibili al credito d'imposta che sono relative a:

- sanificazioni degli ambienti, nei quali è esercitata l'attività lavorativa ed istituzionale, e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività;

- acquisto di DPI quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto e installazione di dispositivi quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto e installazione di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale viene riconosciuto o, in compensazione, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.
Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta.
La norma abroga l'articolo 64 (credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro) del D.L. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27 e l'articolo 30 (credito d'imposta per l'acquisto di DPI) del DL 8 aprile 2020 n. 23.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

1. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 30)

La norma ha lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
A tale scopo viene affidato all'Autorità per l'energia (ARERA) il compito di ridurre le componenti fisse della bolletta relative agli oneri per "trasporto e gestione del contatore" e agli "oneri generali di sistema" per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, relativamente le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.
Inoltre, per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

2. Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi (art. 41)

La misura interviene con disposizioni finalizzate a dare maggiore flessibilità al mercato dei certificati bianchi.
In primo luogo (comma 1) viene prevista una proroga della chiusura dell'anno d'obbligo 2019, fino al 30 novembre 2020.
Inoltre (comma 2) con riferimento ai certificati bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), viene consentito l'anticipo dell'inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, considerando i possibili ritardi sulle date di entrate in esercizio preventivate a causa dell'emergenza sanitaria. In definitiva la norma permette di anticipare non solo il periodo di rendicontazione, ma anche l'inizio dell'emissione degli incentivi, salvaguardando così i piani industriali alla base degli investimenti sostenuti.

3. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119)

La norma dispone un incremento al 110% della detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo, al tempo stesso, la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.
In particolare, sono soggetti alla detrazione del 110%:

- gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);
- gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microgenerazione (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);
- gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito).

Inoltre, possono accedere alla maggiorazione della detrazione anche gli interventi di efficientamento energetico già inclusi nell'**Ecobonus**, di installazione di pannelli fotovoltaici, di sistemi di accumulo e dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici, purché svolti congiuntamente a uno dei suddetti interventi di efficientamento energetico che coinvolgono l'intero edificio. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e ai sistemi di accumulo l'agevolazione può inoltre essere goduta se gli interventi sono svolti congiuntamente a misure di adeguamento sismico.

In generale, per accedere alla detrazione gli interventi svolti, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, o, se non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E). Anche la certificazione rientra tra le spese detraibili.
Inoltre, l'agevolazione per l'installazione di pannelli fotovoltaici e di accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

La detrazione al 110% è prevista anche per le spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, già presenti nel c.d. **Sismabonus**, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, purché non si tratti di edifici ubicati in zona sismica 4.

La **norma si applica agli interventi effettuati dai condomini**, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, **dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio**

di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e dalle cooperative di abitazione di proprietà indivisa.

È inoltre previsto che il soggetto avente diritto alle detrazioni possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per **un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Questo beneficio ha la possibilità di essere ceduto secondo le norme previste dall'articolo 121 del decreto legge in commento.
Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. I dati devono essere comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che dovrà definire anche le modalità attuative, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai fini della opzione per la cessione o per lo sconto:

a) per gli interventi di efficienza energetica i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della asseverazione e le relative modalità attuative;
b) per gli interventi di adeguamento sismico, l'efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione, della realizzazione dei lavori e del collaudo. I professionisti incaricati attestano, inoltre, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

In caso di attestazioni o asseverazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro per certificazione, oltre alle sanzioni penali ove ci fossero i presupposti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

1. Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di plastic tax e sugar tax (art. 133)

L'articolo differisce al 1° gennaio 2021 sia l'imposta sui prodotti in plastica sia quella sul consumo delle bevande edulcorate.
Si ricorda che la cd. **plastic tax**, che si applica a tutti gli oggetti in materiale plastico progettati e realizzati per avere un singolo utilizzo (da cui il nome di manufatti con singolo impiego o MACSI), sarebbe entrata in vigore il 1 luglio 2020, con l'obiettivo di arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la conseguente dispersione degli stessi nell'ambiente. L'imposta è pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta.
La cd. **Sugar Tax**, invece, è un'imposta pensata per limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte e sarebbe entrata in vigore il prossimo 1 ottobre.

2. Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (art. 138)

La norma uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU (oggi fissati a fine giugno) al termine del 31 luglio 2020, concernente il bilancio di previsione.

3. Sostegno alle zone economiche ambientali (art. 227)

Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle Zone Economiche Ambientali (ZEA) - aree beneficiarie di un regime economico speciale il cui ambito territoriale coincide con quello dei Parchi nazionali – viene istituito un fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 4/2013 e di guida del parco e che abbiano sofferto una riduzione di fatturato.

Il contributo è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo, in proporzione alla differenza di fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 20219 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 secondo modalità da definire con successivo decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia.

Per l'accesso al contributo le imprese e gli operatori devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno della ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito nel decreto sopra citato ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 335/1995.

4. Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale (art. 228)

L'articolo reca misure volte alla riorganizzazione degli organi di supporto "tecnico-giuridico" della Commissione VIA-Vas. A causa dell'emergenza Covid-19 è stato impossibile procedere a costituire il Comitato tecnico istruttorio con l'effetto che la nuova Commissione VIA-VAS non si è potuta insediare e prosegue quindi ad operare, in deroga e solo per alcuni tipi di valutazione, la Commissione già scaduta con il rischio di comportare un significativo ritardo nel rilascio dei pareri necessari per assicurare l'avvio di lavori strategici per il Paese.

Viene, pertanto, soppresso il Comitato tecnico istruttorio, le cui competenze si ritiene siano di fatto assorbite da quelle dei membri della Commissione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni CO2 – ecobonus (art. 44)

Viene aumentata di 100 milioni di euro per il 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione di risorse del fondo del Ministero dello Sviluppo Economico, istituito dalla legge di bilancio 2019 (art.1 comma 1041 L. 145/2018), per la concessione di contributi all'acquisto, con o senza rottamazione, di autovetture a ridotte emissioni di CO_2.

2. Intervento in materia di trasporto scolastico (art. 109, comma 1, lett. b)

Vengono esclusi i gestori dei servizi di trasporto scolastico dalla moratoria di penali e riduzioni di corrispettivo in conseguenza della mancata erogazione degli stessi, causata dai provvedimenti adottati per l'emergenza Covid-19, prevista dall'art. 92, comma 4 bis del D.L. 18/2020, come convertito nella legge n.27 del 24 aprile 2020.

3. Interventi a favore delle imprese ferroviarie (art. 196)

Si prevede, da un lato, la corresponsione di 115 milioni di euro per l'anno 2020 in favore di Rete Ferroviaria Italiana a compensazione dei minori introiti dei pedaggi per accesso alla rete a causa dell'emergenza e, dall'altro, la previsione di un articolato sistema di sconti per i pedaggi che le imprese ferroviarie sono tenute a pagare a RFI per accedere alla rete. In particolare, per quanto riguarda i servizi ferroviari passeggeri e merci, non sottoposti a obbligo di servizio pubblico, nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 30 giugno, la quota del canone eccedente la parte direttamente legata alla prestazione del servizio non è dovuta. Inoltre, per quanto riguarda la restante parte del 2020, a fronte della corresponsione a RFI di un ulteriore contributo compensativo di 155 milioni di euro, per i servizi passeggeri non sottoposti a obblighi di servizio pubblico la richiamata quota di pedaggio sarà ridotta del 60%, mentre per i servizi ferroviari merci del 40%

4. Risorse aggiuntive incentivi trasporto combinato (art. 197)

Viene autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro nel 2020 per gli incentivi al trasporto combinato marittimo "Marebonus", previsti dall'art. 1, comma 647, della Legge 208/2015, e di 20 milioni di euro nel 2020 per gli incentivi al trasporto combinato ferroviario "Ferrobonus", di cui all'art. 1 comma 648 della medesima legge.

5. Fondo danni settore aereo (art. 198)

Presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti viene istituito un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per il 2020, per la compensazione dei danni, diversi da quelli, già, trattati dall'art. 79 del D.L. "CuraItalia", subiti a causa dell'emergenza Covid-19 dalle compagnie aeree nazionali, titolari di licenza per trasporto passeggeri, che impiegano aerei con capacità superiore a 19 posti. Al fine di poter accedere a tali compensazioni, le imprese dovranno applicare ai propri dipendenti trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale di settore siglato dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative. Un successivo Decreto interministeriale stabilirà le modalità attuative della misura, la cui attuazione è, comunque, subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea.

6. Lavoro portuale e trasporti marittimi (art. 199)

In considerazione del calo dei traffici nei porti nazionali, si prevede che le Autorità di Sistema Portuale e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, nell'ambito delle proprie risorse disponibili, possano disporre la riduzione fino all'azzeramento dei canoni portuali per le imprese concessionarie, autorizzate alle operazioni portuali e fornitrici di manodopera temporanea (ex art 36 C.N., ed ex artt. 16, 17 e 18 della L.84/1994), compresi quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli sospesi dall'articolo 92, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n.18. La riduzione dei canoni dovuti fino al 31 luglio 2020 potrà essere riconosciuta ai soggetti che dimostrino di aver subito nel periodo compreso dal 1° febbraio al 30 giugno 2020 una riduzione del fatturato superiore al 20%, rispetto allo stesso periodo del 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, a coloro che dimostreranno di aver subito la richiamata riduzione nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 novembre 2020, rispetto sempre allo stesso periodo dell'anno precedente.
Le Autorità, inoltre, potranno disporre in favore del soggetto fornitore di manodopera temporanea nel porto, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per il 2020, pari a 60 euro per ciascun dipendente in relazione ad ogni giornata di mancato lavoro rispetto al corrispondente mese del 2019. Si dispone, inoltre, fermo restando quanto specificamente già previsto, a riguardo, per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, la proroga

di 2 anni della durata delle autorizzazioni in corso rilasciate alle imprese di fornitura della manodopera temporanea nei porti.
Vengono, inoltre, prorogate di un anno le autorizzazioni in corso o scadute tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto in commento rilasciate alle imprese portuali (art 16 della L.84/1994); le concessioni in corso o scadute nel medesimo periodo rilasciate alle imprese ai sensi dell'art. 18 L.84/1994 e dell'art. 36 del codice della navigazione, nonché le concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri; le concessioni in corso o scadute nel medesimo periodo per i servizi di rimorchio. Tutte le richiamate proroghe non trovano applicazione nei casi in cui siano state già concluse entro il 23 febbraio 2020 procedure di gara ad evidenza pubblica per i relativi affidamenti.
Si dispone, inoltre, nel rispetto delle indicazioni europee, che il credito d'imposta previsto per gli investimenti nel Mezzogiorno dai commi 98 e seguenti dell'art.1 legge 208/2015 e potenziato dalla disciplina delle Zone Economiche Speciali, si applichi anche alle imprese attive nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.
In aggiunta, per mitigare gli effetti dell'emergenza Covid-19 e garantire la continuità del servizio di ormeggio nei porti, si prevede, nel limite di 24 milioni di euro per il 2020, il riconoscimento alle società cooperative erogatrici di tale servizio un indennizzo per le ridotte prestazioni rese dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.
Per finanziare le misure sopra esposte, viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2020 da destinare per 6 milioni di euro agli interventi di riduzione dei canoni portuali a cura elle Autorità di Sistema Portuale, qualora prive di risorse proprie per attuali, e per 24 milioni di euro agli indennizzi per i servizi di ormeggio.
Infine, per far fronte alle variazioni dei traffici marittimi, si consente alle Autorità di Sistema Portuale e all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, fino allo scadere di 6 mesi successivi alla cessazione dell'emergenza nazionale da Covid-19, di impiegare spazi e banchine a funzioni portuali diverse da quelle previste nei rispettivi Piani Regolatori Portuali.

7. Trasporto Pubblico Locale (art. 200)

Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2020, per compensare le imprese di TPL e di trasporto regionale di passeggeri soggette a oneri di servizio pubblico della riduzione dei ricavi tariffari intercorsa tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 a causa dell'emergenza Covid-19. Il Fondo è destinato, anche, a finanziare le misure a sostegno dei pendolari previste dal successivo art. 215 del Decreto in esame. Un successivo decreto interministeriale stabilirà i criteri e le modalità per il riconoscimento delle compensazioni che saranno riconosciute alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost*.
Si dispone, inoltre, che in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, non trovino applicazione le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate.
Per sostenere ulteriormente le imprese del settore si prevede, in aggiunta:

- che l'ottanta per cento dello stanziamento 2020 del Fondo per la compartecipazione dello Stato al finanziamento dei servizi di TPL sia erogato alle Regioni in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020;

- una più rapida ripartizione, del rimanente 20% del fondo, secondo le modalità stabilite dal DPCM 11 marzo 2013;
- che le Autorità competenti, entro il 31 luglio 2020, eroghino alle imprese una somma pari almeno all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020;
- la temporanea disapplicazione dei vincoli previsti sul fronte del cofinanziamento obbligatorio da parte dei beneficiari e dell'acquisto di veicoli ad alimentazioni alternative, per i contributi concessi dallo Stato per il rinnovo del parco circolante;
- la possibilità di utilizzare fino alla data del 30 giugno 2021 la convenzione Consip in essere per gli acquisti dei nuovi autobus, nonché di ricorrere all'acquisto del materiale rotabile tramite leasing;
- la possibilità di utilizzare, fino al 30 giugno 2021, il 5% delle risorse statali per il rinnovo del parco rotabile automobilistico e ferroviario per attrezzare i veicoli esistenti al fine di limitare il rischio contagio da Covid-19 per passeggeri e personale viaggiante.

8. Fondo salva opere pubbliche (art. 201)

Viene incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione del cosiddetto "Fondo salva opere" istituito dalla legge 58/2019 per garantire i pagamenti a sub appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori nei casi di assoggettamento a procedure concorsuali dei rispettivi committenti.

9. Trasporto aereo (art. 202)

Con alcune modifiche all'art. 79 del D.L. 18/2020, si prevede per l'esercizio del trasporto aereo di merci e persone, la costituzione, previa autorizzazione della Commissione Europea, di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. Con successivo decreto interministeriale, atto costitutivo della società, saranno definiti l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società, nonché approvato lo statuto della società ed adottato ogni adempimento amministrativo per l'avvio della stessa. Il Ministero dell'Economia è autorizzato a partecipare al capitale sociale della società con un apporto complessivo di 3 miliardi di euro da sottoscrivere nel 2020 e versare anche in più fasi. La Società dovrà presentare senza indugio un piano industriale ed è autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo, anche in amministrazione straordinaria. Si prevede che la società, o le sue controllate/partecipate, nell'ottica della continuità territoriale, stipulerà un contratto di servizio con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti, già, stipulati con le richiamate imprese, da cui è autorizzata ad acquisire rami d'azienda.
Si prevede, infine, l'istituzione di un fondo di 350 milioni di euro nel 2020 per l'erogazione delle compensazioni dei danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo che adempiono ad oneri di servizio pubblico previste dal comma 2 dell'art. 79 del D.L. 18/2020, e la separata istituzione di un fondo di 3 miliardi di euro nel 2020, per l'attuazione delle richiamate misure legate alla nuova società aerea.

10. Incremento fondo solidarietà trasporto aereo (art. 204)

Si prevede che, a partire dal 1° luglio 2021, le maggiori entrate determinate dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, previsto dall'art. 6 quater del D.L. n. 7/2005,

siano destinate nella misura del 50 per cento a finanziare il Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

11. Proroga convenzione Tirrenia CIN (art. 205)

Nelle more del completamento delle procedure necessarie per la definizione dei nuovi contratti di servizio pubblico per i collegamenti marittimi con le isole, si dispone, previa autorizzazione da parte della Commissione Europea, la proroga di validità della Convenzione in essere con la società Compagnia Italiana di Navigazione CIN per la continuità territoriale della Sardegna, della Sicilia e delle Isole Tremiti, per un periodo comunque non eccedente la data del 18 luglio 2021.

12. Interventi Autostrada A24/A25 (art. 206)

Al fine di accelerare la messa in sicurezza antisismica e la piena funzionalità dell'autostrada A24/A25, viene disposta la nomina, con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Commissario Straordinario per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei relativi interventi. Il Commissario Straordinario, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2025, si avvarrà di una struttura tecnica di supporto ed entro 30 giorni dalla nomina, definirà il programma di riqualificazione delle indicate tratte autostradali, procedendo, in autonomia rispetto al concessionario, alla predisposizione e rielaborazione dei relativi progetti. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi, il Commissario provvede alla gestione delle tratte interessate dai lavori, ed emana, d'intesa con il concessionario, i provvedimenti di regolazione del traffico. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Entro 30 giorni dalla definizione del programma di riqualificazione delle tratte autostradali da parte del Commissario, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.
Per la realizzazione dei richiamati interventi, viene autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, cui affluiscono annualmente le risorse già destinate alle finalità del richiamato articolo.

13. Rilancio del settore ferroviario (art. 208)

Intervenendo sull'art. 47 del D.L. 50/2017 vengono potenziate le risorse pubbliche a sostegno della formazione del personale ferroviario, prevedendo, in particolare, lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2020, per il fondo istituito per la formazione dei macchinisti.
Inoltre la società Rete Ferroviaria spa, nell'ambito delle risorse non destinate a specifici progetti del Contratto di Programma 2017-2021 con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è autorizzata ad impiegare:

- l'importo di 25 milioni per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione dei progetti di fattibilità degli interventi di potenziamento con caratteristiche di Alta Velocità/Alta Capacità le tratte ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Battipaglia e Genova-Ventimiglia;
- l'importo di 7 milioni nel 2020, 10 milioni nel 2021, 14 milioni nel 2022, 15 milioni nel 2023, 15 milioni nel 2024 e 9 milioni nel 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato "Variante di Riga",

- nonché l'importo di 9 milioni nel 2020, 13 milioni nel 2021, 21 milioni nel 2022, 17 milioni nel 2023, 14 milioni nel 2024, 16 milioni nel 2025 e 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario "Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio".

Inoltre, al fine di effettuare interventi urgenti, a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra, viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nel 2020, 1 milione di euro per ciascun anno dal 2021 al 2025, 14 milioni di euro nel 2026, 20 milioni di euro nel 2027, 17 milioni di euro nel 2028, 14 milioni di euro nel 2029, 10 milioni di euro nel 2030, 7 milioni di euro nel 2031 e 3 milioni di euro nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia).

14. Autotrasporto (art. 210)

Nel considerare il ruolo centrale svolto nella fase dell'emergenza dal settore dell'autotrasporto per l'anno 2020 viene incrementata di 20 milioni di euro l'autorizzazione di spesa in favore del Comitato centrale dell'autotrasporto per riconoscere sconti sui pedaggi autostradali per i veicoli merci. Inoltre, sempre in materia di sconti sui pedaggi autostradali, si introduce un meccanismo di recupero delle risorse attribuite a partire dal 2017 e fino al 31 dicembre 2018 a consorzi, anche in forma societaria, cooperative e raggruppamenti di imprese, rimaste inutilizzate per l'impossibilità di ripartizione tra le singole imprese aderenti. Tali soggetti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento, dovranno versare allo Stato le risorse inutilizzate, che saranno attribuite al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per sostenere le iniziative dell'Albo degli autotrasportatori.

15. Capitanerie di porto-Guardia costiera e comprensori militari (art. 211)

Per consentire al Corpo delle Capitanerie di Porto di fronteggiare, al meglio, i nuovi compiti e le nuove esigenze dettate dall'emergenza Covid-19, comprese la sanificazione dei mezzi e degli uffici e la fornitura al personale di dispositivi di protezione individuale, viene autorizzata la spesa di 2,23 milioni di euro nel 2020.
Si prevede, inoltre, la possibilità per il Ministero della Difesa di stipulare, tramite la società Difesa Servizi, convenzioni con soggetti pubblici o privati, per affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

16. Trasporto Pubblico Taranto (art. 212)

Al fine di velocizzare il processo di rinnovo del parco dei veicoli di trasporto pubblico di Taranto, si prevede l'attribuzione al Comune di 10 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021, del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile.

17. Bus rapidtransit Taranto (art. 213)

Al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento e della congestione da traffico di Taranto si prevede, a valere sulle risorse del fondo per i sistemi di trasporto rapido di massa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il finanziamento, per complessivi 130 milioni di euro, del sistema bus "*rapidtransit*", infrastruttura di sostegno alla più veloce circolazione degli autobus urbani.

18. Contributi straordinari ANAS e imprese ferroviarie (art. 214)

Viene autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, a decorrere dal 2021 al 2034, per compensare l'Anas dei minori incassi in termini di integrazione dei canoni concessori, indotti dal calo dei traffici per le misure di contenimento del contagio Covid-19.
E' parimenti autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per il 2020 e 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, in favore delle imprese ferroviarie passeggeri e merci non operanti in regime di oneri di servizio pubblico, per compensare, previa autorizzazione da parte della Commissione Europea, gli effetti economici da queste subiti ,direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

19. Misure a sostegno dei pendolari (art. 215)

Per i pendolari titolari di abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale durante il periodo dell'emergenza Covid-19, si disciplina la possibilità di richiedere alle aziende erogatrici rimborsi per il mancato utilizzo degli stessi, a causa dei provvedimenti di limitazione della circolazione adottati dalle Autorità. I pendolari dovranno presentare apposita richiesta alle Aziende erogatrici, allegando prova del titolo di viaggio con autocertificazione attestante l'avvenuta condizione di parziale o totale impossibilità di utilizzo dello stesso. Le Aziende erogatrici, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, procederanno al rimborso, mediante emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione ovvero, a propria discrezione, mediante proroga della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello di mancato utilizzo.

20. Misure per incentivare la mobilità sostenibile (art. 229)

Attraverso alcune modifiche al programma sperimentale "buono mobilità", introdotto dal Decreto Legge Clima (D.L. 111/2019), si prevede che le risorse del programma disponibili nel 2020, incrementate di 50 milioni di euro, siano utilizzate per riconoscere, , un buono mobilità per i residenti maggiorenni nei Capoluoghi di Regione, nei Capoluoghi di Provincia, nelle Città metropolitane o nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, nel limite di 500 euro, per acquist, a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020, di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture.
Si prevede, inoltre, che il buono mobilità possa essere utilizzato una sola volta e per un unico impiego possibile.
Le risorse del programma relative agli anni successivi (2021-2024) saranno utilizzate per riconoscere ai cittadini residenti in Comuni oggetto di procedura d'infrazione europea per la qualità dell'aria, che rottameranno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, autovetture e motoveicoli più inquinanti, contributi pari rispettivamente a 1.500€ e 500€ da utilizzare entro tre anni per l'acquisto, anche in favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Il beneficio di questa seconda versione del buono mobilità sarà consentito, in presenza delle condizioni, anche a chi avrà fruito della prima. Inoltre si dispone che le risorse previste dal Decreto Clima per finanziare la realizzazione e l'ammodernamento di corsie preferenziali da parte dei Comuni possano essere impiegate anche per la progettazione e realizzazione di piste ciclabili.
A questo proposito, la disposizione introduce all'interno del Codice della Strada la definizione di alcuni elementi utili per la mobilità ciclabile quali:

- "Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli";
- "Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede".

Attraverso alcune modifiche all'art. 182 del C.d.S., si disciplina la possibilità di introduzione della cd "Casa avanzata" nelle intersezioni stradali, ossia una linea di arresto dedicata alle biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli per garantire maggiore sicurezza alla circolazione delle biciclette.
Si prevede, infine, che gli Enti Pubblici e le imprese con più di 100 dipendenti, aventi sede in Capoluoghi di Regione, di Provincia, Città Metropolitane o Comuni con più di 50.000 abitanti, debbano annualmente predisporre un piano degli spostamenti casa-lavoro dei propri dipendenti, finalizzato alla minimizzazione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale. I soggetti sopra richiamati devono procedere alla nomina di un Mobility manager che li assista professionalmente nel richiamato adempimento e nel promuovere soluzioni di mobilità sostenibile.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Indennità requisizione strutture alberghiere (art. 146)

Si interviene sull'art. 6 comma 8 del Decreto Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27) per prevedere che, nei casi di requisizione di strutture alberghiere per fare fronte a improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento di soggetti contagiati Covid-19, venga immediatamente riconosciuto al proprietario dell'immobile un primo ristoro dell'indennità di requisizione in forma di acconto. Viene dilazionata di quaranta giorni la corresponsione dell'importo definitivo, per dar modo di operare nel modo più corretto possibile la stima da parte dell'Agenzia dell'Entrate del valore di mercato su cui si applica il parametro dello 0,42% ai fini dell'indennità di requisizione.

2. Misure per la promozione turistica in Italia - Tax credit vacanze (art. 176)

Per il periodo d'imposta relativo all'anno 2020, viene riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con un reddito **ISEE non superiore a 40.000**, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai *bed &breakfast.*
Il credito, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**,** è pari a **500 euro** per ogni nucleo familiare e si riduce a **300 euro** per i nuclei composti da due persone e a **150 euro** per quelli composti da una sola persona.
Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

a) le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve avvenire senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.

Il credito in parola è fruibile nella misura dell'80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
Le modalità applicative della misura sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'INPS e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e da eseguire anche avvalendosi della società PagoPa S.p.A.

3. Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (art. 177)

Viene fissata l'esenzione dal pagamento della prima rata relativa all'anno 2020, in scadenza alla data del 16 giugno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU) per le seguenti categorie:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili classificati nella categoria catastale D2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi montani , delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi: in questi casi, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività esercitate nei relativi immobili.

4. Fondo turismo (art. 178)

Si istituisce, presso il MIBACT, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.
Tale Fondo potrà essere incrementato, per 100 milioni di euro, nell'anno 2021.

5. Promozione turistica in Italia (art. 179)

Viene istituito un Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2020 per la promozione del turismo in Italia, al fine di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale. Con successivo decreto del MIBACT si individueranno, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale di promozione turistica ENIT, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare (comma 1).
Al comma 1 lettere a) e b) si modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT che risulterà composto dal Presidente, deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e nominato dal Presidente della Repubblica, da un Membro scelto e nominato dal Ministro con le funzioni Amministratore delegato, e da un Membro designato dalla Conferenza Stato Regioni e nominato sempre dal Ministro. Rispetto all'attuale composizione dell'Organo viene quindi a mancare l'obbligo di inserire un rappresentante delle attività del Settore del turismo nominato dal Ministro "sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative"
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legge in analisi viene nominato il Presidente dell'ENIT, scelto dal Ministro (art.16, comma 5 ultimo periodo del decreto legge n.83 del 2014, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n.106) e, nei trenta giorni successivi, l'ENIT deve adeguare il proprio Statuto alle modifiche introdotte dall'articolo in commento.

6. Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia (art. 180)

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. AI gestori delle attività ricettive che omettono o ritardano nel riversare ai Comuni in tutto o in parte gli importi delle imposte di soggiorno incassate dai turisti si applicano esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (viene pertanto esclusa la responsabilità penale).
Istituito anche un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno in conseguenza della adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

7. Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (art. 181)

I pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge n.287/1991 - fra i quali si rammentano esercizi di ristorazione (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari), esercizi di somministrazione di bevande, nonché di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari - titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **vengono esonerati, dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento della Tosap e della Cosap**.

Si prevede altresì, sempre fino al 31 ottobre, una semplificazione della procedura per le domande di nuova concessione per l'**occupazione di suolo pubblico** o di ampliamento delle superfici già concesse per le quali si prevede la presentazione per via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale allegando la sola planimetria del suolo da occupare, in deroga alla normativa in materia di SUAP e con esenzione dall'imposta di bollo.
Fino al 31 ottobre 2020, il comma 3 prevede che l'allestimento temporaneo di strutture amovibili e altri elementi funzionali all'attività dell'esercizio (quali *dehor*, tavoli, sedute, ombrelloni, ecc.), in spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, non sia subordinato all'autorizzazione degli interventi su beni culturali e all'autorizzazione paesaggistica di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
La posa in opera delle citate strutture amovibili non è altresì soggetta al limite di 90 giorni stabilito all'art. 6, comma 1, lettera e-*bis)*, del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia).

8. Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico (art. 182)

Al comma 1 viene prevista l'istituzione, presso il MIBACT, di un Fondo al fine di sostenere le **agenzie di viaggio e i tour operator**. La dotazione ammonta a 25 milioni di euro e le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse, tenendo conto delle perdite subite seguito delle misure di contenimento del COVID-19, saranno definite in un successivo Decreto ministeriale da approvare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto legge in analisi.
La disposizione adottata al comma 2 riguarda invece le **concessioni demaniali marittime** – ad uso turistico ricreativo e della nautica da diporto – e si prefigge di tutelare gli operatori

che ivi esercitano la propria attività rispetto ai contenuti della sentenza del Consiglio di Stato n. 7874 del 18 novembre 2019, che pone in discussione la legittimità della proroga *de facto* fino al 2033 accordata alle concessioni in essere in base ai contenuti dei commi dal n.675 al n. 684 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Misure per il settore cultura (art. 183)

Il **Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo** (di cui all'art. 89 del Decreto legge Cura Italia (DL 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) viene incrementato , da complessivi 130 milioni di euro a complessivi 245 milioni di euro per l'anno 2020 (145 milioni per la parte corrente e i restanti 100 milioni in conto capitale). Viene inoltre prevista la possibilità di incrementare ulteriormente il Fondo nella misura massima di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Si istituisce inoltre, presso il MIBACT, un **Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali** con una dotazione di 210 milioni di euro. Il Fondo è destinato a sostenere l'attività delle librerie, della filiera dell'editoria e dei musei e istituti di cultura non statali, con l'obiettivo anche di prevedere meccanismi di ristoro delle perdite verificatesi a seguito della cancellazione, per via dell'emergenza epidemiologia, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Uno o più decreti del MIBACT, da adottare entro 30 giorni dalla conversione del Decreto legge in esame, stabiliranno le modalità di ripartizione e assegnazione di tali risorse (comma 2).

In favore dei musei e luoghi di cultura statali è invece autorizzata, al comma 3, la spesa di 100 milioni di euro da parte del MIBACT per il ristoro delle mancate entrate derivanti dalla bigliettazione sempre a seguito dell'emergenza epidemiologica in corso (comma 3).

Al fine di tenere conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica, che non consentiranno alle fondazioni lirico-sinfoniche di realizzare, negli anni 2020 e 2021, le programmazioni fissate, viene assegnata alle stesse una quota del Fondo unico dello spettacolo pari alla media dei contributi assegnati nel triennio 2017-2019 mentre, per il 2022, i criteri di ripartizione verranno aggiornati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza Covid-19 (comma 4).
Col medesimo intento si stabilisce che gli altri organismi finanziati a valere sempre sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, ricevano il contributo in ragione dell'80% di quello ricevuto nel 2019. Per la quota restante, uno o più decreti del MIBACT stabiliranno le modalità per l'erogazione. Nel 2021, derogando alla triennalità su cui si basa la progettualità, verranno attraverso DM, individuati dei criteri in ragione dell'attività svolta nel 2020 a fronte dell'emergenza Covid-19 (comma 5).

Gli organismi dello spettacolo dal vivo potranno utilizzare in parte le risorse loro erogate del Fondo Unico per lo spettacolo per l'anno 2020 per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, una volta decorso il primo periodo di applicazione di dette misure fissato all'art.19 del Decreto legge 17 marzo 2020 n.18. L'integrazione non potrà superare la parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e limitatamente al periodo di ridotta attività (comma 6).

Il MIBACT viene altresì autorizzato ad adottare uno o più decreti a sostegno del cinema e dell'audiovisivo a valere sugli stanziamenti fissati per il 2020 del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui alla Legge 14 novembre 2016, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta dagli articoli 13 e 21 della stessa Legge (comma 7).

Alla città di Parma viene mantenuto il titolo di capitale italiana delle cultura per tutto il 2021 (comma 8).

Al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, MIBACT realizzerà una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, coinvolgendo soggetti pubblici e privati. Per tale finalità si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 10).

Si interviene sull'art.88 del Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 fissando fino al 30 settembre 2020 il periodo in cui si configura la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura.
A fronte della istanza di rimborso, l'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dalla emissione. Si precisa che il voucher assolve all'obbligo di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario (comma 11).

2. Fondo cultura (art. 184)

Si istituisce presso il MIBACT, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, incrementabile di ulteriori 50 milioni nel 2021, un Fondo per la promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Rinviato ad un successivo Decreto del Ministero la definizione delle modalità e condizioni di funzionamento inclusa la possibilità di finanziare un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Soggetti privati potranno incrementarne la consistenza con propri apporti.

3. Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori (art. 185)

Si fissa in 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto legge in esame il termine entro cui i liquidatori dell'Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori - IMAIE - in liquidazione dovranno presentare il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell'ultimo piano di riparto, indicando l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori. I successivi commi da 2 a 5 dettano i successivi passaggi per la chiusura della liquidazione nonché l'abrogazione di norme necessaria per procedere come previsto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E AGRICOLTURA

1. Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi (art. 222)

L'articolo prevede l'istituzione presso il Mipaaf di *un "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi"*, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per garantire un sostegno diretto alle imprese agricole, alla pesca ed all'acquacoltura. Le modalità e i criteri di attuazione saranno definite attraverso un decreto del Mipaaf e la dotazione potrà essere utilizzata per interventi mirati, con aiuti diretti nei limiti di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante

"*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*".

2. Contenimento produzione e miglioramento della qualità (art. 223)

L'articolo stanzia 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese del settore vitivinicolo che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna.
La disposizione prevede, inoltre, che la riduzione della produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento, rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Mipaaf n. 7701 del 18 luglio 2019, che devono essere analizzate congiuntamente con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21, presenti nel registro telematico.
La norma prevede, infine, che con decreto del Mipaaf saranno stabilite le procedure attuative, le priorità d'intervento, nonché i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.

3. Misure in favore della filiera agroalimentare (art. 224)

Relativamente alla procedura ordinaria di anticipo PAC prevista dall'art. 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, la disposizione prevede per l'anno 2020 un innalzamento pari al 70 per cento del valore della domanda.
La disposizione ha lo scopo di rendere possibile, anche per le aziende agricole che hanno presentato l'ordinaria domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) per l'annualità 2020, l'accesso al 70 per cento, come già previsto per la procedura semplificata ai sensi del legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile n. 27.

L'articolo in esame apporta, inoltre, alcune modifiche alla l. n. 238 del 12 dicembre 2016, che disciplina la coltivazione, la produzione e il commercio della vite.

In particolare la disposizione interviene integrando l'art. 8 della suddetta legge, relativo allo schedario viticolo, stabilendo che:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP, deve essere pari o inferiore a 30 tonnellate."
b) in deroga a quanto previsto dal comma 10 del suddetto articolo 8, con decreto del Mipaaf vengano individuate le aree vitate in cui è consentita una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione.".

La disposizione interviene, infine, modificando il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, concernente il rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari, al fine di prevedere che le disposizioni relative al settore del latte vaccino, ovino e caprino, devono essere stabilite con distinti decreti del Mipaaf che dovranno essere adottati entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Fondo emergenza alimentare (art. 226)

L'articolo prevede che venga destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza sanitaria , cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)2014/2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19 (art. 264)

Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione degli ostacoli burocratici, la disposizione **introduce una serie di misure valevoli** dalla data di entrata in vigore del decreto e **fino al 31 dicembre 2020**.
Al **comma 1**, la **lettera a)** prevede che, nei procedimenti che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza in atto, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sostituiscono ogni tipo di documentazione richiesta al fine di comprovare i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa di settore, anche in deroga a quanto espressamente previsto. Rimane salvo, tuttavia, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011.

La **lettera b)** interviene in materia di **autotutela**. Stabilisce infatti che i provvedimenti amministrativi illegittimi adottati in relazione all'emergenza, possono essere annullati d'ufficio, purché vi sia un interesse pubblico in tal senso, **entro il termine di tre mesi**, in luogo di quello ordinario di diciotto mesi. Il termine decorre dall'adozione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio assenso. Rimane comunque salva la possibilità di procedere all'annullamento d'ufficio anche oltre tale termine nel caso in cui i provvedimenti siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti, o dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, purché accertate con sentenza passata in giudicato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste.

La **lettera c)** specifica che, qualora l'attività in relazione all'emergenza sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli articoli 19 e seguenti della L. 241/1990 (**SCIA o SCIA Unica**), il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19, quindi nel caso di provvedimento illegittimo, è di **tre mesi**, e decorre dalla scadenza del termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.

La **lettera d)** stabilisce che, per i procedimenti di cui alla lettera a), la revoca del provvedimento ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della L. 241/1990, è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute.

La **lettera e)** prevede che, nei casi di silenzio assenso endoprocedimentale tra amministrazioni pubbliche e tra queste e gestori di beni o servizi pubblici (art. 17-*bis*, comma 2 della L. 241/90) o di silenzio assenso formatosi nell'ambito della conferenza di servizi semplificata (art. 14-*bis*, commi 4 e 5 della L. 241/90) o simultanea (art. 14-*ter*, comma 7 della L. 241/90), il responsabile del procedimento **è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso**.

Si tratta di una disposizione volta a superare l'inerzia che si registra, talvolta, successivamente alla formazione del silenzio assenso nella fase endoprocedimentale in modo da garantire la chiusura del procedimento in tempi certi.

Il **comma 2** dell'articolo contiene disposizioni volte ad assicurare l'attuazione del principio secondo il quale la pubblica amministrazione non può richiedere che le siano forniti nuovamente documenti e informazioni già in suo possesso, e che trovano espressione, in particolare, nelle disposizioni in materia di autocertificazione (art. 18, L. 241/1990) e dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000).
A tal fine, le **lettere a), b) e c)** del comma modificano, il **DPR 445/2000** e **il D.Lgs. 82/2005** (Codice dell'amministrazione digitale).

Riguardo al primo provvedimento, viene modificato il comma 1 dell'articolo 71 in modo da specificare i casi nei quali le amministrazioni effettuano controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR, prevedendoli anche nei casi di "ragionevole dubbio".
Viene inoltre aggiunto il comma 1-*bis* all'articolo 75, prevedendo che, nel caso di dichiarazione mendace, è prevista la revoca degli eventuali benefici già erogati e il **divieto di accesso** a contributi, finanziamenti e agevolazioni **per un periodo di due anni**. Sono fatti salvi, tuttavia, gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari o sociali di particolare disagio.
Infine, l'articolo 76, che prevede che chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, viene modificato prevedendo che, in tali circostanze, la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale **sia aumentata da un terzo alla metà**.

L'articolo modifica, poi, l'articolo 50 del D.Lgs. 82/2005, in materia di disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Il comma 2 dell'articolo, che stabilisce che i dati trattati da una pubblica amministrazione siano resi accessibili e fruibili alle altre amministrazioni quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, viene modificato al fine di prevedere che, oltre a quello dell'art. 43 del DPR 445/2000, sia comunque **fatto salvo il disposto dell'art. 71** del medesimo DPR che, nello stabilire le modalità di effettuazione dei controlli, prevede ad esempio la possibilità di chiedere all'amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto indicato nella certificazione e quanto risultante nei suoi registri.
Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo, è inoltre inserito il nuovo comma 2-*ter* che prevede che, ai fini della fruizione dei dati da parte di altre pubbliche amministrazioni o dei gestori di servizi pubblici, le amministrazioni detentrici predispongano appositi **accordi quadro**. Con gli stessi accordi quadro, le amministrazioni detentrici assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del DPR 445/2000, la conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati in loro possesso, secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 4, del DPR.

Infine, viene modificato l'articolo 50-ter del D.Lgs 82/2005 in materia di **Piattaforma Digitale Nazionale Dati**. Conclusa la fase di sperimentazione gestita dal Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, la gestione della piattaforma viene affidata alla Presidenza del consiglio dei Ministri.

Inoltre, viene estesa l'operatività della banca dati in modo da ricomprendervi, oltre ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 2, lettera a) del decreto), anche quelli detenuti dai gestori di servizi pubblici, comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse (lettera b) e le società a controllo pubblico escluse le società

quotate che non rientrino nella precedente categoria (lettera c). Tali disposizioni continuano a non applicarsi alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

La **lettera d)** del **comma 2** dell'articolo in commento stabilisce poi che, nell'ambito delle verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non può chiedere la produzione di informazioni, atti o documenti già in suo possesso o in possesso di altra amministrazione. Ogni sanzione disposta nei loro confronti per la mancata esibizione dei suddetti documenti è nulla.
Il **comma 3** prevede che gli accordi quadro previsti dal nuovo comma 2-*ter* dell'articolo 50 del Codice dell'amministrazione digitale di cui sopra, siano predisposti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame.
Infine, il **comma 4** stabilisce che le disposizioni dell'articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, e pertanto **prevalgono su ogni diversa disciplina regionale**

2. Semplificazione procedimenti in materia di edilizia (art. 264, comma 1, lett. f)

L'articolo 264, comma 1, introduce, dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche in materia edilizia.
In particolare, alla lettera f) si stabilisce che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, siano comunque ammessi nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Tali interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza e relativi ad opere diverse da quelle riferibili all'attività edilizia libera (art. 6, TU Edilizia), sono realizzati previa presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza. Per questi interventi non sono richiesti permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla Parte II del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), tra i quali rientra l'autorizzazione della Soprintendenza per l'esecuzione di opere e lavori su beni culturali ai sensi dell'articolo 21 del medesimo Codice. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina edilizia e urbanistica vigente, va richiesto all'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è rilasciato entro 60 giorni dalla domanda, con esonero dal pagamento del contributo di costruzione qualora previsto. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata. Mentre, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, accertando la compatibilità paesaggistica degli interventi eseguiti (art. 167 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative (art. 38)

La norma agisce nell'ambito della misura "Smart&Start Italia".
Vengono stanziate per il 2020 risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro, per il rafforzamento di quanto concesso in forma di finanziamento agevolato alle cosiddette "Start-up innovative", nonché 10 milioni come contributi a fondo perduto (ai sensi del regolamento

europeo sugli aiuti "de minimis") per sostenere l'acquisizione da parte delle start-up innovative dei servizi di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e di altri soggetti pubblici o privati operanti per il loro sviluppo (commi 1 e 2).
Sono inoltre assegnati al «Fondo di sostegno al venture capital», sempre a beneficio esclusivo delle start up innovative e delle PMI innovative, altri 200 milioni a sostegno degli investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e altri investimenti mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso del contributo. Le modalità attuative sono definite entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto dal MISE (comma 3).
Per incentivare la ricerca per fronteggiare l'emergenza, viene estesa anche alle start-up innovative la possibilità di essere ricomprese tra i soggetti cui possono essere commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d'imposta secondo l'articolo 1, comma 200 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020).
Viene prorogato di 12 mesi il termine per la permanenza delle Start up innovative nella Sezione speciale del Registro delle Imprese, nonché eventuali termini previsti per la decadenza da incentivi pubblici. Tale proroga non è rilevante ai fini della fruizione di agevolazioni fiscali e contributive previste (comma 5).
E' riservata una quota di 200 milioni per il rilascio delle garanzie del Fondo di garanzia a favore delle PMI, sia a favore delle start-up innovative sia delle PMI innovative. Le imprese accedono al Fondo in base alle modalità tempo per tempo vigenti, incluso quanto previsto dall'art. 13 del DL 23 del 2020(comma 6).
In alternativa alla detrazione del 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente ovvero tramite organismi di investimento collettivo, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, prevista nel decreto legge 179/2012, con il presente decreto (comma 7) sarà possibile detrarre un importo pari al 50% della somma investita in start-up innovative; vengono ammesse a tali aiuti (incentivi in de minimis) solo le start-up iscritte alla Sezione Speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento, il quale non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, i 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni.
All'art.4 (Piccole e medie imprese innovative) del DL n.3 del 2015 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti) viene aggiunto un comma sugli incentivi in de minimis all'investimento in PMI innovative, che prevede come all'imposta sul reddito delle persone fisiche si detragga il 50% della somma investita dal contribuente – direttamente o tramite organismi di investimento collettivo - nel capitale sociale delle PMI innovative iscritte alla Sezione Speciale del Registro delle imprese (comma 8). Anche per le PMI innovative l'investimento massimo detraibile non può eccedere i 100.000 euro annui e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, il MISE di concerto con il MEF individua le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 7 e 8.
Modificando l'articolo 26 bis del Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. 286/1998) si dispone che l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre messi sono consentiti agli stranieri che intendono effettuare investimenti per almeno 500.000 euro (in luogo degli attuali 1.000.000 euro) in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno 250.000 (in luogo degli attuali 500.000 euro) nel caso di start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese (comma 10)
Vengono estese – nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente – alle **start-up del Territorio del cratere sismico del centro Italia** (ossia i territori colpiti dagli eventi sismici di ottobre 2016 e gennaio 2017 specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016) le

agevolazioni del progetto "Smart&Start" per le start-up innovative previste per quelle presenti nelle zone colpite dal sisma di cui al Decreto del MISE del 24 settembre 2014 (comma 11).
E' istituito con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro, presso il MISE, il "**First Playable Fund**", un fondo per lo sviluppo dell'industria di intrattenimento digitale, (comma 12)
A sostegno della concezione e ideazione di videogame destinati alla distribuzione commerciale, necessarie a produrre prototipi, saranno erogati contributi a fondo perduto per il 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso tra 10.000 e 200.000 euro per singolo prototipo. I contributi saranno assegnati e utilizzati esclusivamente per la creazione di prototipi, dietro domanda delle imprese che abbiano i requisiti (sede nello spazio economico europeo; soggette a tassazione in Italia; con capitale minimo interamente versato e patrimonio non inferiore a 10.000 euro; classificate ATECO 58.2 o 62). Le spese ammissibili riguardano il personale impiegato, le prestazioni professionali commissionate all'esterno, le attrezzature tecniche e le licenze software. Il prototipo di videogioco finanziato dovrà essere realizzato entro i 18 mesi dalla dichiarazione di ammissibilità della domanda da parte del Ministero (commi 13-17).
La modalità di presentazione delle domande, i criteri per le loro selezione, le spese ammissibili, le modalità di erogazione, di verifica, controllo e rendicontazione e le cause di decadenza e revoca saranno definite con decreto MISE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (comma 18).

2. Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione (art. 42)

Presso il Ministero dello Sviluppo economico viene istituito un "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni per il 2020, per favorire, attraverso la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off, la valorizzazione e l'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start- up innovative e alle PMI innovative.
L'offerta destinata a questo scopo sarà quella di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture, consulenza tecnica e scientifica, formazione e diffusione dei risultati delle ricerche, attività di supporto alla crescita di start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. Il MISE potrà intervenire, a valere sulle disponibilità del fondo, con la sua partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, tramite ENEA come soggetto attuatore, che potrà procedere attraverso una fondazione, la "Fondazione Enea Tech", da costituire al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza del sistema produttivo.
A questo fine è autorizzatala spesa di 12 milioni per l'anno 2020. Il patrimonio della Fondazione può essere supportato da soggetti pubblici o privati, così come alle sue attività possono contribuire enti pubblici e privati. Può usufruire in comodato beni del demanio e del patrimonio dello Stato. I suoi investimenti a favore dell'integrazione di iniziative di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico possono prevedere la partecipazione di imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, risorse dell'Unione Europea. Ai fini del presente articolo non sono previsti gli oneri di motivazione analitica stabiliti dall'art.5 del decreto legislativo 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica..

3. Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 239)

Viene istituito nello stato di previsione del MEF un Fondo, con dotazione di 50 milioni per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Le risorse sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e assegnate al Ministro delegato per l'innovazione

tecnologica, che provvede alla relativa gestione allo scopo di coprire le spese per gli interventi a favore di una strategia di condivisione e uso a fini istituzionali del patrimonio informativo pubblico, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione ed erogazione dei servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal Codice per l'Amministrazione Digitale.
La individuazione degli interventi a cui sono destinate le risorse è demandata a decreti del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione (art. 48)

Vengono stanziati ulteriori 250 milioni di euro per il fondo di promozione integrata (ex art.72 del DL 18/2020) per un totale di 400 milioni di euro.
E' costituito presso SIMEST S.p.A. un fondo di garanzia con l'obiettivo di alleggerire le PMI che richiedono crediti erogati a valere sul fondo 394/81 dall'onere di costi e di procedure amministrative (fornire fideiussioni bancarie e assicurative a copertura di parte dei crediti avuti);
E' soppresso il riferimento ai limiti degli aiuti de minimis (Comunicazione CE C(2020)1863 final) per i cofinanziamenti a fondo perduto ex lettera d), art.72, comma 1, DL n.18/2020, fino al 50% dei finanziamenti concessi.
La dote finanziaria del fondo 394/81 è aumenta di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e il Comitato agevolazioni (ex art.1, comma 270, Legge di bilancio 2018) può incrementare temporaneamente fino al doppio i massimali di finanziamento previsti, per ciascuno degli strumenti di finanziamento inclusi nel fondo 394/81. Inoltre, i finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/81 e i cofinanziamenti e le garanzie concessi ex art.72, comma 1, lettere d) e d-bis), DL n. 18/2020, possono essere concessi temporaneamente anche oltre i limiti di importo fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis, fermo restando l'obbligo di notifica alla CE.
Le due agevolazioni temporanee sopra descritte si applicano alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021.
L'articolo, al comma 5, prevede spese fino al 2022 per completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna al fine di potenziare la partecipazione nazionale a progetti di ricerca europei. Sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Proroga del pagamento dei diritti doganali (art. 161)

Il comma 1 prevede la proroga di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni e interessi, per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
I suddetti articoli prevedono:

- la concessione della libera disponibilità della merce per l'operatore senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati che vengono annotati in conto debito apposito, pagamento al quale l'operatore dovrà ottemperare entro un massimo di 30 giorni (art.78);
- l'autorizzazione ad una maggiore dilazione per i diritti afferenti la sola fiscalità interna fino ad un massimo di 90 giorni, inclusi i 30 di cui sopra (art.79).

Il comma 2 definisce i requisiti oggettivi e soggetti dei titolari di conto debito che possono beneficiare della dilazione di pagamento di cui al comma 1, ovvero:

- soggetti di cui art. 61, comma 2, lettera o) del DL n. 18 del 17 marzo 2020, ovvero soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti indicati dall'art. 18, commi 1 e 3, del DL n.23 dell' 8 aprile 2020, ovvero soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto ai rispettivi mesi del precedente periodo d'imposta (art. 18, comma 1) e soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto ai rispettivi mesi del precedente periodo d'imposta (art. 18, comma 3).

Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

1. Disposizioni in materia di contributo unificato (art. 135, comma 1)

L'art. 135, comma 1, dispone la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini:

- per il computo delle sanzioni da irrogare in caso di ritardato od omesso pagamento del contributo unificato di cui all'art. 16 del DPR 30 maggio 2002, n.115;
- entro cui si procede all'invito alla parte inadempiente del pagamento dell'importo dovuto (30 giorni dal deposito dell'atto cui si collega il mancato pagamento) ai sensi art. 248 DPR 30 maggio 2002, n. 115.

2. Disposizioni in materia di giustizia tributaria (art.135, comma 2)

Con riferimento alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza, sia pubblica sia in camera di consiglio, viene prevista la possibilità di utilizzare il collegamento da remoto, non solo per le parti processuali, ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Inoltre, soltanto le parti possono richiedere l'udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti.
Le regole tecniche e l'individuazione delle Commissioni tributarie preso le quali è possibile attivare l'udienza a distanza sono demandate all'adozione di un decreto direttoriale del Dipartimento delle finanze, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID). Infine, si prevede che i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, possono disporre l'udienza a distanza e quindi autorizzare l'ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto.

3. Modifiche all'articolo 83 del decreto Cura Italia, in materia di giustizia civile, penale, tributaria (art. 221)

La disposizione interviene sull'art. 83 del DL 18/2020 apportando la seguente modifica: per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, è sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 codice penale per proporre la querela (si ricorda che ai sensi dell'art. 124 c.p. il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato).

DISPOSIZIONI VARIE

1. Requisizioni in uso o in proprietà (art. 17)

La disposizione consente al Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario ed ai soggetti attuatori, di acquisire anche a diverso titolo (affitti, ecc.), le strutture per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

2. Misure urgenti in materia di servizi postali (art. 46)

Si riscrive e estende fino al 31 luglio 2020 quanto già disposto per la consegna di posta raccomandata e pacchi con l'art. 108 del decreto legge n. 18/2020, eliminando quindi la possibilità, introdotta in sede di conversione in legge di procedere con procedura ordinaria di firma in caso di notifica degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative del codice della strada.
In particolare la disposizione in commento conferma che, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative da violazione del codice della strada, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi senza raccogliere la firma del destinatario, con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo indicato dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro..

3. Esonero temporaneo contributi ANAC (art. 65)

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020.

4. Incremento Fondo Terzo settore (art. 67)

La disposizione prevede che, per sostenere gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19, venga incrementata di 100 milioni di euro la seconda sezione del Fondo Terzo settore, per l'anno 2020.

5. Sospensione accertamento e notifica delle sanzioni per violazione all'obbligo di fornire dati statistici (art. 81, comma 2)

I termini per l'accertamento e la notifica delle sanzioni legate alla violazione, da parte delle imprese, degli obblighi di fornire i dati statistici a norma degli articoli 7 ed 11 del D.Lgs. 322/1989, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.

6. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186)

Per il solo anno 2020, considerato il crollo attuale e previsto degli investimenti pubblicitari, viene rafforzato dal 30 al 50 per cento del valore degli investimenti effettuati e comunque entro il limite massimo di 60 milioni, il credito d'imposta già previsto per giornali ed emittenti radiotelevisive locali dal D.L 50/2017.
Tale beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Potranno beneficiare di tale credito anche le emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato che abbiano subito tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020 un calo di fatturato superiore al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

7. Differimento termine per procedura riequilibrio INPGI (art. 192)

Viene prorogata di sei mesi – dal 30 giugno al 31 dicembre – il termine previsto per la procedura di riequilibrio finanziario dell'INPGI, ossia il termine entro il quale l'Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti il bilancio tecnico attuariale che tenga contro degli effetti derivanti dalla attuazione delle misure di contenimento della spesa imposte dall'articolo 16-quinquies del decreto cd. crescita (DL n.34/2019).

8. Fondo emergenze emittenti locali (art. 195)

Vengono stanziati per il 2020, 50 milioni di euro aggiuntivi rispetto alle erogazioni già previste dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, come contributo straordinario per i servizi informativi a seguito della diffusione del contagio da COVID-19, e a fronte dell'impegno a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria.

9. Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici (art. 207)

Viene disposta la possibilità di incrementare l'anticipazione sul valore del contratto di appalto, prevista dall'art. 35, comma 18 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) dal 20% attualmente previsto, al 30% compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante.

Questa possibilità si riferisce:

- alle procedure i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- in caso di contratti senza pubblicazione dei bandi/avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi senza che siano scaduti i termini;
- in ogni caso per le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020.

L'anticipazione, sempre per un importo non superiore al 30% e compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante, può altresì essere riconosciuta anche in

favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza richiederla.

10. Disposizioni per gli impianti sportivi (art. 216)

L'articolo prevede la modifica dell'art. 95 del DL 18/2020:

- estendendo al 30 giugno (prima era il 31 maggio) la sospensione die termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali;
- prolungando il periodo di versamento dei canoni sospesi fino al 31 luglio in unica soluzione (prima era il 30 giugno) ma accorciando la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili (prima erano 5) di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

In considerazione della sospensione delle attività sportive, se il concessionario ne fa richiesta, le parti dei rapporti di concessione degli impianti sportivi possono concordare tra loro la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, rideterminando le condizioni di equilibrio economico-finanziarie pattuite anche attraverso al proroga della durata del rapporto. In caso di mancato accordo le parti possono recedere dal contratto ed il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti oppure, se l'opera non ha superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
La sospensione delle attività sportive è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine, e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.
In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle 5 mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salvo la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente pattuito.
A seguito della sospensione delle attività sportive, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo ed i soggetti acquirenti possono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione allegando il titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.
Il gestore, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, in alternativa al rimborso, può rilasciare un *voucher* di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la sua struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

11. Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale (art. 217)

Per fronteggiare la crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, è istituito il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale".
Il Fondo è alimentato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, dallo 0,5 % del totale della raccolta da scommesse relative ad eventi sportivi di ogni genere, anche virtuali, effettuate con qualsiasi mezzo, sia on-line che tramite canali tradizionali in misura comunque non superiore a 40 milioni di euro per il 2020 ed a 50 milioni per il 2021.
Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il MEF, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo.